SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 agosto 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. **127**.

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere *d)* e *g)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, con il quale il Governo è delegato a introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, e l'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, con il quale il Governo è delegato a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati del 18 giugno 2015 e della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica dell'11 giugno 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e programmazione della Camera dei Deputati del 9 giugno 2015;

Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM

(2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.

6. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 2.

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.

3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.

6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 3.

Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi

1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1:

a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*;

d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti

1. Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l'Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:

a) l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-*bis* del predetto decreto n. 633, del 1972.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 4, e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i soggetti ammessi al regime di cui al comma 1, tra i quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attività d'impresa, arte o professione. Per tali ultimi soggetti il regime di cui al comma 1 si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

Art. 5.

Cessazione degli effetti premiali

1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 6, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli articoli 1, comma 4, e 2, comma 4.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34 milioni di euro per l'anno 2016, a 18,00 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati i commi da 429 a 432 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo della legge 11 marzo 2014, n. 23, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 2014, n. 59, reca "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita".

— Il testo vigente dell'art. 9, comma 1, lettere *d)* e *g)*, della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 è il seguente:

«Art. 9 *(Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo)*. — 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

(*Omissis*).

d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;

(*Omissis*).

g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

(*Omissis*).».

— Il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura)*. — Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli specifici princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della solidarietà, della sostituzione e della responsabilità;

b) coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi;

c) coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia ed invalidità degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti, escludendo comunque la possibilità di sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o di modifica della stessa nel corso del giudizio;

d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico.

2. I decreti legislativi tengono altresì conto dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, integrando o modificando la disciplina dei tributi in modo che sia definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di salvaguardare i princìpi di coesione e di solidarietà nazionale.

3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione.

7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

7-*bis*. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

8. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.

9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.

11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni».

Note all'art. 1:

— La decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, del 2 dicembre 2010, istituisce il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica.

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), è il seguente:

«Art. 1. — (*Omissis*).

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

(*Omissis*).».

— Il testo vigente dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica ammini-

strazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è il seguente:

«Art. 4 *(Misure di supporto per le piccole e medie imprese)*. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che costituisce l'allegato E del presente regolamento.

2. L'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica».

— Il testo vigente dell'art. 1, commi 211 e 212, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, è il seguente:

«Art. 1 (*Omissis*).

211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;

b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica

(*Omissis*).».

— Il testo dell'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55, reca: «Formato della fattura elettronica».

— Il testo vigente dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è il seguente:

«1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;

b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera *a)* o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

(*Omissis*). ».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), è il seguente:

«Art. 22 *(Commercio al minuto e attività assimilate)*. — 1. L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;

6-*bis*) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

6-*ter*) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

2. La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 2 *(Cessioni di beni)*. — 1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:

1) le vendite con riserva di proprietà;

2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;

3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;

4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-*bis*;

5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19;

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

3. Non sono considerate cessioni di beni:

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;

b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda;

c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera *a)*, della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

e).

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;

g).

h).

i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;

l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.".

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 3 *(Prestazione di servizi)*. — 1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

2. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

4. Non sono considerate prestazioni di servizi:

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b) i prestiti obbligazionari;

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del terzo comma dell'art. 2;

d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del terzo comma dell'art. 2;

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera *a)*, e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

g).

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.

5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;

c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;

d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

6. Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 19-bis1;

b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'art. 19, comma 4, secondo periodo.».

— Il testo vigente dell'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 24 *(Registrazione dei corrispettivi)*. — 1. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 21, commi 6 e 6-*bis*, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

3. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

4. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».

— Il testo del vigente art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), è il seguente:

«Art. 12. — I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati me-

diante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della L. 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla L. 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1992.

(*Omissis*).».

— Il testo del decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, reca: "Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi".

— Il testo vigente dell'art. 6, comma 3 , del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è il seguente:

«Art. 6 *(Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto)*. — (*Omissis*).

3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

(*Omissis*).».

— Il testo vigente dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 18 dicembre 1997, n. 471, è il seguente:

«Art. 12 *(Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto)*. — (*Omissis*).

2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'art. 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

(*Omissis*).».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), è il seguente:

«Art. 21 *(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)*. — 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

1-*bis*. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

1-*ter*. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-*bis* in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), è il seguente:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»)*. — Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

(*Omissis*).».

— Il testo vigente dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), è il seguente:

«Art. 7 *(Comunicazioni all'anagrafe tributaria)*. — Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-*bis*) e *g)* del primo comma dell'art. 6.

A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera *f)* dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno emesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-*ter*) del primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera *f)* dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371-*bis* del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

— Il testo vigente dell'art. 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 (Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino), è il seguente:

«Art. 16. — Gli operatori economici italiani:

a) corrispondono l'imposta a norma dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indicandone l'ammontare sull'originale fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese;

b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti;

c) danno comunicazione delle avvenute registrazioni di cui al punto *b)* al proprio ufficio IVA, indicando il numero progressivo annuale di detti registri.».

— Il testo vigente dell'art. 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), è il seguente:

«Art. 50 *(Obblighi connessi agli scambi intracomunitari).* — (*Omissis*).

6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'art. 7-*ter*, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso art. 7-*ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

(*Omissis*).».

— Il testo vigente dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 30 *(Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza)*

1.

2. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

3. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'art. 17-*ter*;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-*septies*;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 17.

4. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.

6. Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.».

— Il testo vigente dell'art. 57, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 57 *(Termine per gli accertamenti)* . — 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

(*Omissis*).».

— Il testo vigente dell'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), è il seguente:

«Art. 43 *(Termine per l'accertamento)*. — Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

(*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Il testo vigente degli articoli 23 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 23 *(Registrazione delle fatture)*. — 1. Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lettere *a)*, *c)* e *d)* devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

3. Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'art. 21, commi 6 e 6-*bis*, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa ed, eventualmente, la relativa norma.

4.

5. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 25. *(Registrazione degli acquisti)*. — 1. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

2.

3. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

4. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'art. 21, commi 6 e 6-*bis*, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

5.

6. La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.».

— Il testo vigente dell'art. 38-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 38-*bis (Esecuzione dei rimborsi)*. — 1. I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del secondo comma dell'art. 30, nonché nelle ipotesi di cui alla lettera *c)* del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera *d)* del secondo comma del citato art. 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-*bis*).

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'art. 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti:

a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.

6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5.

7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.

8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.».

— Per il testo dell'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 16, comma 1, della citata legge 11 marzo 2014, n. 23, è il seguente:

«Art. 16 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Dall'attuazione della delega di cui all'art. 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'art. 1 comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

(*Omissis*).».

Note all'art. 7:

— Il testo vigente dei commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) , abrogati dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

15G00143

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. **128**.

Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 5, in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, l'articolo 6, in materia, tra l'altro, di gestione del rischio fiscale, di governance aziendale e di tutoraggio, nonché l'articolo 8, comma 2 in materia di raddoppio dei termini per l'accertamento;

Ritenuto che, relativamente all'articolo 5 della legge n. 23 del 2014, le disposizioni legislative delegate vanno emanate in attuazione del diritto dell'Unione europea in materia di abuso del diritto fiscale, dei principi costituzionali di eguaglianza, legalità, capacità contributiva e di certezza dei rapporti giuridici, nonché dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari per materia e per profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti i pareri della VI Commissione finanze della Camera dei deputati dell'11 giugno 2015, della 6ª Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 10 giugno 2015 e della V Commissione bilancio della Camera dei Deputati del 24 giugno 2015;

Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE

Art. 1.

Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente

1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale)*. — 1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

2. Ai fini del comma 1 si considerano:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

5. Il contribuente può proporre interpello secondo la procedura e con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza è presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.

6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.

9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.

10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entra-

te, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.».

2. L'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato. Le disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite all'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili.

3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente presenta istanza di interpello ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 giugno 1998, n. 259. Resta fermo il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di apportare modificazioni a tale regolamento.

4. I commi da 5 a 11 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che restano disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni, nonché dalla normativa doganale dell'Unione europea.

5. Le disposizioni dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

Art. 2.

Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento

1. All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».

2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».

3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.

4. Ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-*quinquies*, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.

TITOLO III
REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Art. 3.

Finalità e oggetto

1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

2. L'adesione al regime è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.

Art. 4.

Requisiti

1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di

controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:

a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;

b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;

c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.

2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.

Art. 5.

Doveri

1. Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:

a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1;

b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;

c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza;

d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime;

e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile;

f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.

2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:

a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, per garantire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, nonché attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;

b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;

c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile;

d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.

Art. 6.

Effetti

1. L'adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo.

2. L'adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l'idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo.

3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia non condivide la posizione dell'impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.

4. In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all'attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.

5. Il contribuente che aderisce al regime è inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.

Art. 7.

Competenze e procedure

1. L'Agenzia delle entrate è competente in via esclusiva per i controlli e le attività relativi al regime di adempimento collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime.

2. I contribuenti che nel rispetto del presente decreto adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo, inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, nonché al comma 4, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.

3. L'Agenzia delle entrate, con provvedimento motivato, può dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 o al comma 4, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 5, comma 2.

4. In fase di prima applicazione: *a)* il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro; *b)* la competenza per le attività di cui al comma 1 è attribuita alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. Entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento collaborativo. La prima relazione è trasmessa entro il 31 luglio 2017.

5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8.

Clausola di invarianza oneri

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo vigente degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 2014, n. 59, è il seguente:

«Art. 5 *(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale).* — 1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi, coordinandoli con quelli contenuti nella raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012:

a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;

b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:

1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva;

2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione o la serie di operazioni è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente;

c) prevedere l'inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lettera *a)* all'amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;

d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;

e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di nullità dell'accertamento stesso;

f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.».

«Art. 6 *(Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli)*. — 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, norme che prevedano forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle predette attività di comunicazione e cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

2. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell'introduzione delle norme di cui al comma 1, incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, anche in relazione alla disciplina da introdurre ai sensi dell'art. 8 e ai criteri di limitazione e di esclusione della responsabilità previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

3. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di questi ultimi di modelli precompilati, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.

4. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 3 il Governo prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio.

5. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:

a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;

c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione;

d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;

e) monitorando, ai fini di una sua migliore armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione dei debiti fiscali, anche in relazione ai risultati conseguiti in termini di effettiva riscossione, con procedure che garantiscano la massima trasparenza e oggettività.

6. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, procedendo in tale contesto all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.».

«Art. 8 *(Revisione del sistema sanzionatorio)*. — In vigore dal 27 marzo 2014. (*Omissis*).

Il Governo è delegato altresì a definire, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, è il seguente:

«7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.».

Note all'art. 1:

— La legge 27 luglio 2000, n. 212, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000, reca: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

— Il testo vigente dell'art. 11 della citata legge 27 luglio 2000, n. 212, è il seguente:

«Art. 11 *(Interpello per il contribuente)*. — 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'art. 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.».

— Il testo vigente dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O., è il seguente:

«Art. 60 *(Notificazioni)*. — La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-*bis*) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

e-*bis*) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera *d)*, o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera *d)*, l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera *d)* ed alla lettera e-*bis*) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'art. 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera *e)*.

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.».

— Il testo vigente dell'art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., è il seguente:

«Art. 68 *(Pagamento del tributo in pendenza del processo)*. — 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

3-*bis*. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.».

— Il testo vigente dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, S.O., è il seguente:

«Art. 19 *(Esecuzione delle sanzioni)*. — 1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall'art. 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.».

— L'art. 37-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, abrogato del presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.

— Il Regolamento del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998, n. 259, in *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998, reca: «Norme da osservare per la compilazione e l'inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.».

— Il testo vigente dell'art. 1 del citato Regolamento del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998, n. 259, è il seguente:

«Art. 1 *(Procedimento)*. — 1. L'istanza di cui al comma 8 dell'art. 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è rivolta al direttore regionale delle entrate competente per territorio ed è spedita, a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'ufficio finanziario competente per l'accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Tale ultimo ufficio trasmette al direttore regionale l'istanza, unitamente al proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della medesima.

2. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni;

c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. Nell'istanza il contribuente descrive compiutamente la fattispecie concreta per la quale ritiene non applicabili le disposizioni normative che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammessi dall'ordinamento tributario; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

4. Le determinazioni del direttore regionale delle entrate, concernenti l'istanza, sono comunicate al contribuente mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 37- bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'istanza si intende presentata all'atto della ricezione del plico raccomandato da parte dell'ufficio competente per l'accertamento. Le comunicazioni relative all'istanza e le eventuali richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario.

6. Le determinazioni del direttore regionale delle entrate vanno comunicate al contribuente, non oltre novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento che è da ritenersi definitivo.

7. Le richieste istruttorie rivolte al contribuente o a soggetti diversi sospendono il termine di cui al comma 6, per l'emanazione del provvedimento definitivo da parte del direttore regionale delle entrate, fino al giorno di ricezione della risposta. Delle richieste istruttorie rivolte ad altri soggetti è data comunicazione al contribuente.».

— Il testo vigente dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1973, n. 80, S.O., è il seguente:

«Art. 34 *(Diritti doganali e diritti di confine)*. — Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.».

— Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1990, n. 291, S.O., è il seguente:

«Art. 8 *(Accettazione e controllo della dichiarazione. Visita delle merci. Bolletta doganale)*. — 1. La dichiarazione presentata all'ufficio doganale, qualora redatta conformemente a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 4, viene accettata ed iscritta nel registro corrispondente alla destinazione doganale richiesta, munendola del numero e della data di registrazione; tale registrazione dà al documento valore di bolletta doganale. Sulla base degli elementi dichiarati l'ufficio provvede alla riscossione dei diritti ovvero all'assunzione delle relative cauzioni.

2. Con le modalità di cui al comma 1 può essere accettata la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 5, sempreché il capo dell'ufficio doganale abbia ritenuto fondati i motivi addotti dalla parte.

3. Successivamente l'ufficio procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualità, la quantità, il valore e l'origine delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti.

4. L'ufficio può, altresì, procedere, ai fini dell'accertamento, alla visita totale o parziale delle merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi ed all'esame tecnico con l'osservanza della modalità di cui all'art. 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

5. La visita totale o parziale deve essere sempre eseguita quando sia prescritta da norme di legge o di regolamento, da disposizioni ministeriali e nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi, stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosità fiscale e della casualità.

6. Tra i criteri selettivi di cui al comma 5 può essere incluso quello della non coincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalità doganali con l'ufficio territorialmente competente sulla località di immissione in consumo o di produzione delle merci.

7. Di regola, l'attività di controllo di cui al comma 3 e la visita fisica delle merci sono eseguite da funzionari diversi.

8. Il mancato esercizio della facoltà di cui al comma 4 non comporta responsabilità del funzionario incaricato, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza di legge, di regolamenti o delle prescrizioni amministrative di cui al comma 5.

9. Il dichiarante, qualora l'ufficio non ne esiga la presenza, può rinunciare al diritto di assistere alla visita delle merci, da effettuarsi nei luoghi designati dall'ufficio o negli altri luoghi di cui al comma 2 dell'art. 1; il dichiarante è, comunque, tenuto a prestare direttamente o a mezzo di altre persone da lui incaricate, di gradimento dell'amministrazione, ed a proprie spese, ogni collaborazione per l'espletamento delle relative operazioni ed a curare l'apertura dei colli ed il successivo ricondizionamento.

10. I risultati dei predetti controlli devono essere annotati sulla bolletta doganale; ciascuna annotazione deve essere firmata dal funzionario che ha eseguito il relativo controllo.

11. Quando l'ufficio non procede alla visita delle merci, quest'ultime si considerano conformi al dichiarato.

12. I risultati della verifica parziale sono estesi all'insieme delle merci che formano oggetto della dichiarazione, sempreché il risultato parziale sia conforme al dichiarato.

13. Se il dichiarante non provvede al pagamento dei diritti dovuti in base alla dichiarazione o non presta la cauzione a garanzia dei diritti medesimi, ovvero non ottempera all'invito di presenziare e collaborare alle operazioni di controllo, l'ufficio, decorsi inutilmente otto giorni dall'accettazione della dichiarazione, procede all'accertamento; in tal caso, l'eventuale visita delle merci viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione ed a spese del dichiarante. Le operazioni di visita ed il relativo risultato sono fatti constare in apposito processo verbale che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione doganale e dai testimoni, viene allegato alla dichiarazione.

14. Nelle ipotesi di cui al comma 13 non si rende esperibile il rimedio dell'impugnativa previsto dagli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.».

— Il testo vigente dell'art. 11 del citato decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è il seguente:

«Art. 11 *(Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici)*. — 1. L'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, può invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque intervenuti nell'operazione commerciale.

3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa documentazione.

4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-*bis*) e 7) dell'art. 51, secondo comma, del medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.

4-*bis*. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.

5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5-*bis*. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa. L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la motivazione di cui al presente comma.

6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica.

7.

8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in più. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle più gravi infrazioni eventualmente rilevate.

9. L'ufficio doganale può anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di più operazioni doganali con le modalità indicate nel presente articolo per accertare le violazioni al presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , ad ogni altra legge la cui applicazione è demandata agli uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di evitare reiterazioni di accessi presso gli stessi contribuenti, trova applicazione la procedura prevista dall' art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale.

10. Qualora nel corso dell'ispezione e della verifica emergano inosservanze di obblighi previsti da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne sarà data comunicazione ai competenti uffici.».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 43 *(Termine per l'accertamento)*. — Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. *Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.*

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.».

— Il testo vigente dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, S.O., come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 57 *(Termine per gli accertamenti)*. — 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

2. In caso d'omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso d'accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. *Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.*

4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.».

— Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 1997, n. 165, è il seguente: In vigore dal 1° gennaio 2015.

«Art. 5 *(Avvio del procedimento)*. — 1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;

d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera *c)*.».

— Il testo vigente dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1929, n. 11, è il seguente:

«Art. 24. — Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale».

— Il testo vigente dell'art. 5-*quinquies*, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1990, n. 151, è il seguente:

«Art. 5-*quinquies (Effetti della procedura di collaborazione volontaria)*. — 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'art. 5-*quater*:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera *a)* del presente comma.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'art. 648-*ter* del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

4. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: *a)* se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996;

ovvero *b)* se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

ovvero *c)* se l'autore delle violazioni di cui all'art. 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

5. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera *a)*, l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera *c)* del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.

6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo.

7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, indicata nell'art. 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'art. 5-*quater*, comma 1, lettera *a)*, l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'art. 5-*quater*, comma 1, lettera *b)*, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.».

15G00146

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 6 agosto 2015.

Trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722;

Vista la Convenzione sullo status degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato" e, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante "Norme sui passaporti";

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.";

Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici secondari nei passaporti e nei documenti di viaggio e le sue successive modificazioni apportate con la Decisione della Commissione europea C(2011) n. 5499 del 4 agosto 2011;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004;

Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014 recante "Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico", pubblicato nella *G.U.*, Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2009;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e per le Politiche Migratorie del 24 dicembre 2012, pubblicato nella *G.U.*, Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, recante individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 maggio 2015, pubblicato nella *G.U.*, Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2015;

Considerato che l'adeguamento del formato dei documenti di viaggio destinati ai rifugiati, agli apolidi e agli stranieri al formato elettronico prescritto dai citati Regolamenti europei comporta l'opportunità di far confluire nella banca dati passaporti elettronici (BDPE), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2009, n. 303/014, i dati relativi ai rilasci dei documenti di viaggio elettronici di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2015;

Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 30 luglio 2015;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella banca dati passaporti elettronici (BDPE), istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2009, n. 303/014, vengono memorizzati anche i dati dei documenti di viaggio elettronici di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2015.

2. Al trattamento dei dati, inclusi quelli biometrici, correlati all'emissione dei documenti di viaggio di cui al comma 1 sono applicabili le finalità, le modalità e le misure di sicurezza previste per il rilascio dei passaporti ordinari elettronici.

3. Resta fermo che le impronte digitali utilizzate per la personalizzazione del documento di viaggio e i dati da esse derivati non sono registrati nella BDPE, nella quale vengono conservati unicamente i dati relativi al libretto, l'anagrafica e la fotografia del titolare.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2015

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

15A06357

DECRETO 6 agosto 2015.

Specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

Vista la Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722;

Vista la Convenzione sullo status degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante "Norme sui passaporti";

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.";

Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici secondari nei passaporti e nei documenti di viaggio e le sue successive modificazioni apportate con la Decisione della Commissione europea C(2011) n. 5499 del 4 agosto 2011;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004;

Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014 recante "Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico", pubblicato nella *G.U.*, Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2009;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e per le Politiche Migratorie del 24 dicembre 2012, pubblicato nella *G.U.*, Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, recante individuazione delle carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 maggio 2015, pubblicato nella *G.U.*, Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2015;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data odierna, pubblicato nella *G.U.*, Serie Generale, contestualmente al presente decreto;

Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 30 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Al processo di emissione dei documenti e titoli di viaggio elettronici di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2015 si applicano le specifiche tecniche e di sicurezza di cui al decreto del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e per le Politiche Migratorie del 24 dicembre 2012, pubblicato nella *G.U.*, Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013, fatto salvo quanto in appresso:

a) "Uffici emittenti" sono esclusivamente le Questure;

b) Le tipologie di documenti sono le seguenti:

(a) documenti per rifugiati ("PR");

(b) documenti per apolidi ("PA");

(c) documenti per stranieri ("PS");

c) Cittadinanza:

(a) documenti per rifugiati: dovrà essere indicato: "Titolare di status di rifugiato";

(b) documenti per apolidi: dovrà essere indicato: "Apolide";

(c) documenti per stranieri: si dovranno prevedere due ipotesi:

(i) per i titolari di protezione sussidiaria bisognerà indicare "Titolare di protezione sussidiaria";

(ii) per tutti gli altri casi, compresi i titolari di protezione umanitaria, bisognerà inserire il nome dello Stato in italiano;

d) Autorità rilasciante: in pagina 2 si dovrà indicare, "Il Questore";

e) Data di scadenza: l'indicazione di default della data di scadenza dei documenti dovrà essere di cinque anni a partire dalla data di rilascio, con possibilità di intervenire liberamente sul campo.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2015

Il direttore generale: RAVAGLIA

15A06358

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 luglio 2015.

Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese a.a. 2015/2106. (Decreto n. 464).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 4, commi 1 e 1-*bis*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare, l'art. 39, comma 5, come sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 154, commi 4 e 5;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare, l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e, in particolare, gli articoli 46, 75 e 76;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la Determinazione delle classi delle lauree universitarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 di Determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante «Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica», così come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2015, n. 339, con il quale è costituita la Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'anno accademico 2015/2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 luglio 2015, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea

e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2015/2016»;

Viste le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate le «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016»;

Visto lo Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005;

Visto il parere espresso in data 2 luglio 2015 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la mozione presentata dalla Conferenza nazionale universitaria delegati per la disabilità (CNUDD) del 9 marzo 2015;

Considerata la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione per l'ammissione degli studenti che consentano un'adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;

Ritenuta la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova, anche per favorire la partecipazione degli studenti, in un'ottica di promozione del processo di internazionalizzazione delle Università italiane;

Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

Visto l'accordo quadro tra MIUR e University of Cambridge ESOL del 2 luglio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

Valutata l'opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie;

Sentite le Università interessate;

Tenuto conto che nell'ambito dell'offerta formativa per l'anno accademico 2015/2016 è prevista una riserva di posti per gli studenti stranieri riferita alle predette disposizioni dell'8 aprile 2015 e successivi aggiornamenti;

Ravvisata la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo Ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli Atenei relativamente ai corsi di cui sopra;

Considerato che con successivi decreti e comunque in data antecedente a quella stabilita per l'iscrizione dei candidati alle prove di ammissione per i corsi di cui al presente decreto sarà determinato il numero definitivo di posti disponibili a livello di singolo ateneo;

Ritenuto di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea di cui al presente decreto con l'inizio dell'anno accademico 2015/2016;

Ritenuto di definire per l'anno accademico 2015/2016 le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione degli studenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese a seguito del relativo accreditamento avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. I posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2015/2016, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella che segue. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successivi aggiornamenti, citati in premessa.

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese anno accademico 2015 - 2016		
Università	Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Non comunitari non soggiornanti
Bari	22	8
Milano	34	16
Napoli «Federico II»	25	0
Napoli Seconda Università	8	22
Pavia	60	40
Roma «La Sapienza» Med. e Farmacia Policlinico	35	10
Roma - «Tor Vergata»	20	5
TOTALE	204	101

3. Il numero dei posti messi a concorso può essere incrementato, nei limiti del fabbisogno e della disponibilità degli Atenei, dal successivo decreto di programmazione degli accessi ai corsi di studio per l'anno accademico 2015/2016, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 264/1999.

Art. 2.

Prova di ammissione

1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla quale partecipano sia gli studenti comunitari sia gli studenti stranieri di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, citato nelle premesse sia gli studenti stranieri residenti all'estero, è unica.

2. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) che si avvale di Cambridge Assessment.

3. Le procedure relative all'effettuazione della prova sono indicate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale, venti (20) di ragionamento logico, diciotto (18) di biologia, dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.

5. La prova di ammissione si svolge il giorno 16 settembre 2015 presso gli atenei italiani, nonché nelle sedi estere di cui al comma 6. Le iscrizioni alla prova possono essere effettuate dal 6 luglio 2015 al 23 luglio 2015 alle ore 15:00 (GMT +1) per tutte le sedi. Il giorno 1° settembre 2015 saranno pubblicate sui siti rispettivamente del MIUR e degli Atenei interessati gli indirizzi delle sedi, con l'indicazione delle aule, in cui si svolgerà la prova.

6. La prova nelle diverse sedi estere ha inizio secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Centre Number	Country	City	Centre Name	Start time (local time)
AR602	Argentina	Buenos Aires	Buenos Aires Open Centre 1	09:00
BR096	Brazil	Sao Paolo	Winner Idiomas	09:00
CN509	China	Bejing	School of International Education, Beijing Foreign Studies University	19:00
CY011	Cyprus	Nicosia	Pascal Education	15:00
FR500	France	Paris	British School of Paris	14:00
DE195	Germany	Munich	Münchner Volkshochschule	14:00
GR804	Greece	Athens	Hellenic English Council	15:00
IN145	India	Haryana	Planet EDU Pvt Limited	17:30
IL011	Israel	Tel Aviv	Bar-Ilan University	15:00
IT499	Italy	Bari	Università degli Studi di Bari	14:00
IT500	Italy	Milan	Università degli Studi di Milano	14:00
IT504	Italy	Naples	Seconda Università degli Studi di Napoli	14:00
IT587	Italy	Naples	Università degli Studi di Napoli Federico II	14.00
IT501	Italy	Pavia	Università degli Studi di Pavia	14:00
IT502	Italy	Rome	Università degli Studi di Roma «Sapienza»	14:00
IT503	Italy	Rome	Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»	14:00
PL090	Poland	Warsaw	Lang LTC	14:00
PT015	Portugal	Lisbon	International House Lisbon	13:00
QA001	Qatar	Doha	British Council Qatar	15:00
SA075	Saudi Arabia	Riyadh	National Company for Training & Education	15:00
ES439	Spain	Barcelona	Exams Catalunya	14:00
AE004	United Arab Emirates	Dubai	Wisdom Educational Institute	16:00
00800	United Kingdom	London	London Metropolitan University	13:00
US243	USA	New York	International House New York	09:00

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.

Art. 3.

Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, nell'ambito della relativa riserva dei posti, gli studenti stranieri residenti all'estero, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono ammessi ai corsi gli studenti appartenenti a tutte le predette categorie che nel test abbiano raggiunto la soglia minima di venti (20) punti.

2. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1,5 punti per ogni risposta esatta;

b) meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

c) 0 punti per ogni risposta non data;

3. Il Cineca, sulla base del punteggio calcolato dalla Cambridge Assessment ai sensi del comma 2, redige una graduatoria unica nazionale per gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo le procedure di cui all'allegato 2. La graduatoria per i cittadini stranieri residenti all'estero è definita dalle Università.

4. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;

b) prevale il possesso, entro la data di chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3, così come dichiarato dal candidato all'atto dell'iscrizione al test. Il possesso di certificazione linguistica richiesta ai candidati ai fini del presente bando è autocertificata e resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76, D.P.R. n. 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati;

c) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

5. La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Art. 4.

Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture accreditate nel Paese di origine. A tali studenti è concesso un tempo aggiuntivo massimo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione, di cui all'art. 2, comma 6.

3. Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere tenendo conto di eventuali situazioni di handicap o di DSA degli studenti segnalate dagli Atenei interessati.

Art. 5.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso sono emanati dalle Università con decreto rettorale entro il giorno 17 luglio 2015 e prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

Art. 6.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascuno studente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO *1*

Prova di ammissione

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) si avvale di Cambridge Assessment, in collaborazione con CINECA, per le procedure di iscrizione on line al test.

2. Il MIUR si avvale di Cambridge Assessment per la predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia svolto in lingua inglese. Tali plichi saranno pari al numero di candidature presentate entro le ore 15.00 (GMT+1) del 23 luglio 2015 presso gli atenei di Bari, di Milano, di Pavia, Roma "la Sapienza", di Roma "Tor Vergata", di Napoli "Federico II" e della Seconda Università di Napoli che offrono un corso di Medicina e Chirurgia in lingua inglese, aumentato del dieci per cento.

3. Cambridge Assessment provvede anche alla stampa di "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte" in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo.

4. Cambridge Assessment determina il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alla prova di ammissione svolta nei predetti Atenei e nelle sedi estere.

5. Cambridge Assessment provvede entro il 3 settembre 2015 alla consegna alla sede del CINECA delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alla prova nelle sedi in Italia, nonché della scatola/e contenente i "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte". Il CINECA, a decorrere dall'avvenuta consegna, appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi, che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione. La o le scatole contenenti i "fogli di istruzione alla compilazione di risposte" sono messe a disposizione della Commissione d'esame anche prima dell'effettuazione della prova.

6. Ogni scatola contiene:

a) cinquanta plichi contenenti il materiale di cui al successivo punto 12;

b) sette fogli in ciascuno dei quali sono stampate otto coppie di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura descritta al successivo punto 14, lettera *h)*.

7. Gli Atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal MIUR, al ritiro presso la sede del CINECA - alla presenza della rappresentanza del MIUR - delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alle prove, nonché della scatola/e contenente i "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte".

8. Cambridge Assessment è responsabile per le sedi estere del sistema di sicurezza delle scatole contenenti il materiale utile alla prova prevista.

9. Gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, Roma "la Sapienza", di Roma "Tor Vergata", di Napoli "Federico II" e della Seconda Università di Napoli delegano Cambridge Assessment, che assume la responsabilità della correttezza delle procedure, a rappresentare l'Università alla prova di ammissione presso le sedi estere.

10. Nella giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione o il responsabile d' aula nelle sedi degli Atenei italiani e nelle sedi estere sorteggia fra i candidati presenti in aula quattro studenti e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il "foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte". Ha cura di redigere, inoltre, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta a margine anche dai quattro studenti sorteggiati.

11. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico stesso. Detta operazione deve risultare nel verbale d'aula, unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti e annullati non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere resi al Ministero unitamente a quelli non utilizzati. I plichi annullati dalla Commissione sono restituiti all'Ateneo.

12. Ogni plico predisposto da Cambridge Assessment contiene:

a) una scheda anagrafica, priva di qualsivoglia codice di identificazione;

b) i quesiti relativi alla prova di ammissione recanti il codice identificativo del plico;

c) un modulo di risposte, dotato dello stesso codice identificativo del plico;

d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico e l'indicazione del corso di laurea cui si riferisce la prova.

13. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati al punto 12 lettere *b)* e *c)* comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove vi siano difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso, la commissione sostituirà la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell'operazione darà atto nel verbale d'aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione dell'intero plico.

14. Il bando di concorso, predisposto da ciascun Ateneo, deve prevedere che:

a) a decorrere dal 6 luglio 2015 e fino alle ore 15:00 (GMT + 1) del 23 luglio 2015 i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale www.universitaly.it. In fase di iscrizione i candidati sono tenuti a registrarsi sul sito Universitaly indicando il proprio indirizzo di posta elettronica, e a fornire, in ordine di preferenza, le sedi universitarie per le quali intendono far valere la prova e l'eventuale possesso di una delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3 del presente decreto. Qualora il candidato intenda sostenere la prova in una sede italiana la prima opzione diventa automaticamente la sede presso la quale sarà sostenuta la prova medesima. Tali opzioni sono irrevocabili dalle ore 15.00 (GMT+1) del 23 luglio 2015, termine di chiusura delle iscrizioni. Tale procedura è obbligatoria ai fini dello svolgimento della prova, pena l'esclusione dalla stessa. Nel caso i candidati intendano sostenere la prova all'estero devono altresì indicare una sede estera tra quelle di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto;

b) il pagamento del contributo per sostenere la prova selettiva segue le modalità pubblicate su Universitaly all'apertura delle iscrizioni;

c) gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, vengano distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli;

d) per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera;

e) è fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova;

f) è offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio;

g) il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta anche se non annerisce la figura circolare la risposta è considerata non data;

h) a conclusione della prova, il candidato si reca alla postazione predisposta dalla commissione e viene invitato a scegliere una coppia di etichette adesive identiche. Ciascuna etichetta deve essere applicata, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici impressi sulle etichette, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere, sulla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. Ai fini della determinazione del punteggio, il modulo risposte è reso, nelle sedi in Italia, al Presidente o al responsabile d'aula per la successiva consegna a Cambridge Assessment presso la sede del CINECA e, nelle sedi estere, alla persona accreditata dalla Cambridge Assessment;

i) è consentito lasciare l'aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.

15. I bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d'esame o il Responsabile del procedimento, qualora il modulo risposte risulti firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente della Commissione. In tal caso Cambridge Assessment non procede alla correzione del test e non determina il relativo punteggio.

16. Nelle sedi italiane, il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula, al momento della consegna dei moduli risposta da parte di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

a) i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;

b) la scheda anagrafica;

c) il foglio di controllo del plico.

17. Nelle sedi italiane ed estere il responsabile d'aula provvede a redigere verbali d'aula nei quali esporre, in particolare, situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul regolare svolgimento della prova o ipotesi che abbiano resa necessaria la sostituzione dei plichi. Detti documenti, unitamente al materiale di cui al predetto punto 16 devono essere inviati agli Atenei interessati, perché siano conservati agli atti nella sede dell'Università. Tutto il suddetto materiale deve essere conservato dall'Università per cinque anni dall'effettuazione della prova.

18. Al termine della prova svolta sia nelle sedi estere che in quelle italiane, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula provvede inoltre a:

a) inserire tutti i moduli risposte in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte;

b) inserire tutte le schede anagrafiche in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte;

c) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;

d) invitare i quattro studenti a firmare sugli stessi lembi;

e) confezionare altri contenitori in cui racchiudere i plichi aperti perché oggetto di sostituzione, la dichiarazione di cui al punto 10 e la copia del o dei verbali d'aula.

19. Gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, Roma "la Sapienza", di Roma "Tor Vergata", di Napoli "Federico II" e della Seconda Università di Napoli in cui è stata effettuata la prova consegnano a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 18, lettera *a)* e quello di cui alla lettera *e)* per le richieste del MIUR che si dovessero rendere necessarie.

20. Presso il CINECA, l'Ufficio competente del MIUR, verificato che sono state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il Consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato.

21. Cambridge Assessment provvede alla correzione della prova, determina il punteggio di ciascun elaborato e trasmette i risultati al CINECA attraverso un sito riservato appositamente predisposto.

22. Il Ministero, tramite il CINECA, pubblica sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato degli studenti, esclusivamente il punteggio ottenuto nel test in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure. Autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato di ogni Ateneo i file relativi ai punteggi ottenuti dai candidati. Dopo l'associazione delle anagrafiche alle prove i candidati, attraverso il portale Universitaly, possono accedere a un'area riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai predetti dati, l'immagine del proprio elaborato e della scheda anagrafica.

23. Gli Atenei inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso il sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati associati ai relativi codici identificativi della prova. Gli Atenei inviano altresì, con la stessa modalità, le immagini dei moduli anagrafica secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente concordate.

24. Dopo la pubblicazione dei risultati, le Università indicate come prima scelta dai candidati acquisiscono da Cambridge Assessment i moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

ALLEGATO *2*

Accesso ai risultati e graduatoria di merito

1. Il punteggio è determinato da Cambridge Assessment secondo le modalità previste all'articolo 3 del presente decreto. Il giorno 30 settembre 2015 il CINECA, per conto del MIUR pubblica, garantendo l'anonimato, il punteggio esclusivamente secondo il codice etichetta sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la

protezione dei dati personali. Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure.

2. Entro il giorno 8 ottobre 2015 il CINECA acquisisce dai responsabili del procedimento delle Università, attraverso un sito web riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dal modulo anagrafica e le immagini dei moduli anagrafica secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente concordate.

3. A decorrere dal giorno della pubblicazione dei risultati, nell'area riservata del sito Universitaly, gli studenti, utilizzando le credenziali ricevute all'atto di iscrizione al portale Universitaly, possono prendere visione dell'immagine del proprio elaborato e dei predetti punteggi, corrispondenti a ciascun codice. L'immagine dell'elaborato e i punteggi restano disponibili al candidato, nell'area riservata del sito Universitaly, per cinque anni dallo svolgimento della prova.

4. Il giorno 14 ottobre 2015 viene pubblicata, nell'area del sito riservato agli studenti, la graduatoria nominativa per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

5. Il candidato che a ogni scorrimento di graduatoria:

a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta ASSEGNATO ed è tenuto a immatricolarsi presso la sede e il corso cui è ASSEGNATO entro i termini stabiliti al punto 7 lettera *b)*. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;

b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta PRENOTATO su una scelta successiva. In tal caso il candidato può comunque immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 7 lettera *b)*, ovvero attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato PRENOTATO si immatricoli, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

6. Il giorno 14 ottobre 2015, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati.

7. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascun corso di laurea ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

a) Il giorno 14 ottobre 2015 sono pubblicate sul sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "assegnato" ovvero tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede se "prenotato" ovvero "in attesa";

b) I candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale è in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI, sia per i candidati PRENOTATI, che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 (quattro) giorni per immatricolarsi, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel termine di 4 giorni secondo quanto sopra riportato. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla graduatoria;

c) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera *a)*, e comunque entro le ore 12 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi sabati e festivi, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati;

d) Entro 5 giorni dal termine di cui alla lettera *a)*, e comunque entro le ore 12 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, esclusi sabati e festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari , devono manifestare la conferma di interesse all'immatricolazione nell'area riservata del sito Universitaly In assenza di conferma il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione;

e) Il giorno 21 ottobre 2015, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera *c)*, procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate dalle lettere da *b)* a *d)*;

f) I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate dalle lettere da *b)* a *d)* fino al provvedimento ministeriale di chiusura delle graduatorie.

8. Agli Atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo "scorrimento" della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati, ma che sono in posizione utile, solo se comunicate fino a quando siano ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o di rinuncia successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

9. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. Ai fini di cui ai punti 8 e 9 non è richiesto il superamento del test esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria.

10. Gli Atenei devono prevedere, nei loro bandi, che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili fissato dall'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

ALLEGATO 3

Elenco delle certificazioni linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 3 comma 4, lettera a)

Ente Certificatore	Level	Certificazione di lingua inglese per le 4 abilità
Cambridge English Language Assessment	C2	Cambridge English: Proficiency (CPE)
	C1	Cambridge English: Advanced (CAE) Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)
	B2	Cambridge English: First (FCE) Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)
City and Guilds (Pitman)	C2	Level 3 Certificate in International ESOL Diploma Mastery C2
	C1	Level 2 Certificate in International ESOL Diploma Expert C1
	B2	Level 1 Certificate in International ESOL Diploma Communicator B2
Edexcel / Pearson Ltd	C2	PTE General Level 5 Proficient
	C1	PTE General Level 4 Advanced
	B2	PTE General Level 3 Upper Intermediate
EDI (LCCIEB)	C1	JETSET Level 6 English for Business Level 4
	B2	JETSET Level 5 English for Business Level 3 English for Commerce Level 3
IELTS	C2	IELTS band 8.5 - 9.0
	C1	IELTS band 7.0 - 8.0
	B2	IELTS band 5.5 - 6.5
TCL Trinity College London	C2	Integrated Skills in English (ISE) IV
	C1	Integrated Skills in English (ISE) III
	B2	Integrated Skills in English (ISE) II
TOEFL ETS	C1	TOEFL score 110-120
	B2	TOEFL score 87-109

Ai candidati che hanno frequentato (o stanno frequentando) per almeno un anno scolastico una scuola con didattica erogata in lingua inglese è attribuita in automatico la certificazione linguistica.

ALLEGATO *4*

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

1. *Finalità del trattamento.*

Il trattamento dei dati personali richiesti, effettuato ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.lgs. n. 196/2003, è finalizzato alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, e di laurea e laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice etichetta, conseguito a seguito dello svolgimento delle prove di ammissione e alla immatricolazione ai ridetti corsi di laurea.

La prova di ammissione è prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

La legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 44, comma 3 bis, integra l'articolo 4 della richiamata legge n. 264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.

2. *Modalità del trattamento e soggetti interessati.*

Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione on-line al test, per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - è curato per le parti di rispettiva competenza da:

a) Cambridge Assessment, nella persona del Direttore Admissions Test and Special Testing e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Ente;

b) CINECA, nella persona del Direttore e da unità designate dal medesimo Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.

Per le sedi in Italia, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, il CINECA riceve dai responsabili delle Università, presente un rappresentante del MIUR, in contenitori sigillati, gli elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco.

Gli elaborati, dopo le operazioni di scansione, sono inviati alla Cambridge Assessment attraverso il sito riservato.

Nelle sedi estere gli elaborati sono inviati alla Cambridge Assessment da parte del Responsabile d'aula.

Cambridge Assessment provvede alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato e trasmette al CINECA i risultati per codice identificativo della prova attraverso il sito riservato.

Il CINECA provvede, conseguentemente, alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato agli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, di Roma "La Sapienza", di Roma "Tor Vergata", di Napoli "Federico II" e della Seconda Università di Napoli dei punteggi ottenuti dai candidati e dei relativi codici prova perché le Commissioni di esame possano procedere, in base ai dati anagrafici in loro possesso, all'abbinamento con i candidati e predisporre, conseguentemente, la graduatoria.

Il Ministero, tramite il CINECA, pubblica secondo il codice dell'etichetta sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato degli studenti, esclusivamente il punteggio in ordine di codice di etichetta ottenuto dai candidati per ciascun corso di laurea e ciascuna sede universitaria, riferito ai singoli argomenti d'esame e al totale complessivo.

Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dagli studenti accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle credenziali loro assegnate all'atto di iscrizione al portale Universitaly.

3. *Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.*

Il conferimento dei dati personali, salvo quanto previsto al punto 2 dell'Allegato 2, è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini della immatricolazione da parte degli Atenei. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento e alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

4. *Titolare del trattamento dei dati.*

È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003.

5. *Responsabile del trattamento dei dati.*

Per quanto attiene al MIUR:

a) Il CINECA e Cambridge Assessment, designati dal Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003;

b) Unità di personale del CINECA, designati dal Direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

6. *Diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003:*

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

• L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

• L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

• L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

• L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO *A*

Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese

Per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico- filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico- matematico.

Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica.

Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo.

Biologia

La Chimica dei viventi.

L'importanza biologica delle interazioni deboli.

Le molecole organiche presenti negli organismi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariotica ed eucariotica, animale e vegetale. I virus.

La membrana cellulare: struttura e funzioni - il trasporto attraverso la membrana.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi - corredo cromosomico e mappe cromosomiche.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: l'ATP.

Reazioni di ossidoriduzione nei viventi.

I processi energetici: fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione.

Riproduzione ed Ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana: le leggi di Mendel e loro applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà - modelli di ereditarietà.

Genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA, il codice genetico, la sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. La struttura del cromosoma eucariotico. I geni e la regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono- e polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma X.

Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo.

I tessuti animali.

Anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell'uomo e relative interazioni.

Omeostasi.

Chimica

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

Leggi dei gas perfetti.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione. Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, carattere metallico. Relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà degli elementi.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente e metallico. Energia di legame. Polarità dei legami. Elettronegatività. Legami intermolecolari.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e principali proprietà dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua applicazione, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazione chimica.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua, solubilità, i principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Equilibri in soluzione acquosa.

Elementi di cinetica chimica e catalisi.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. Bilanciamento di semplici reazioni.

Acidi e basi: il concetto di acido e di base. Acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose. Il pH. Idrolisi. Soluzioni tampone.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio, formule grezze e di struttura, concetto di isomeria. Idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici. Gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi. Elementi di nomenclatura.

Fisica

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Momento di una coppia di forze. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia. Impulso e quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema *SI)*. Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino.

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. Legge di Ohm. Principi di Kirchhoff. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base *e)* e loro proprietà. Cenni di calcolo com-

binatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora. Teoremi di Euclide (primo e secondo).

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

15A06360

DECRETO 3 luglio 2015.

Programmazione dei posti per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2015/2016. (Decreto n. 465).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)* e l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e, in particolare, l'art. 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'art. 6-*ter*, che dispone che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri ordini e collegi professionali interessati, determina il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine, tra gli altri, al personale sanitario infermieristico, socio-sanitario, tecnico e della riabilitazione, ai fini della programmazione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli accessi ai corsi di diploma di laurea e ai corsi di diploma universitario;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, afferente alle «Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2009, n. 119, attinente alla «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

Visto l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Viste le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016»;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2015-2016, previsto dalle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2015-2016 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero della salute in data 5 maggio 2015 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome in vista dell'Accordo formale;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264 del 1999;

Visto il potenziale formativo così come deliberato dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264 del 1999;

Valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle università con il fabbisogno professionale;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con nota prot. n. 1455 del 3 luglio 2015;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264 del 1999;

Ritenuto di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle regioni e delle province autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2015-2016 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2015-2016, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Classe SNT/1

Corsi di laurea in

Infermieristica	n.	15.144
Ostetricia	n.	839
Infermieristica pediatrica	n.	288

Classse SNT/2

Corsi di laurea in

Podologia	n.	111
Fisioterapia	n.	2.169
Logopedia	n.	688
Ortottica e Assistenza Oftalmologica	n.	214
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva	n.	342
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica	n.	299
Terapia occupazionale	n.	233
Educazione professionale	n.	707

Classe SNT/3

Corsi di laurea in

Tecniche audiometriche	n.	60
Tecniche di laboratorio biomedico	n.	859
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	n.	819
Tecniche di neurofisiopatologia	n.	110
Tecniche ortopediche	n.	126
Tecniche audioprotesiche	n.	315
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	n.	180
Igene Dentale	n.	655
Dietistica	n.	382

Classe SNT/4

Corsi di laurea in

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	n.	678
Assistenza sanitaria	n.	304

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni dell'8 aprile 2015.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

Il Ministro: GIANNINI

Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, e successive modificazioni a.a. 2015-2016			
Professioni sanitarie Infermieristiche e Professioni sanitaria Ostetrica afferenti alla classe SNT/1			
Regioni / Atenei	**INFERMIERISTICA**	**OSTETRICIA**	**INFERMIERISTICA PEDIATRICA**
Chieti	245	11	
L'Aquila	108	11	
ABRUZZO	**353**	**22**	
Catanzaro	200		30
CALABRIA	**200**		**30**
Napoli Federico II	400	45	45
Napoli Seconda Università	450	40	45
Salerno	150	40	
CAMPANIA	**1.000**	**125**	**90**
Bologna	592	30	
Ferrara	240	20	
Modena e Reg. Emilia	258	20	
Parma	243	20	
EMILIA ROMAGNA	**1.333**	**90**	
Trieste	100	16	
Udine	140		
FRIULI VENEZIA G.	**240**	**16**	
Roma La Sapienza (Farm e Med)	1.376		
Roma La sapienza (Med e Odont)	877	30	30
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	198	16	
Roma "Tor Vergata"	885	25	20
Roma Campus Bio Medico	73		
LAZIO	**3.409**	**71**	**50**
Genova	350	25	20
LIGURIA	**350**	**25**	**20**
Brescia	345	20	
Varese " Insubria"	149	20	
Milano	615	50	25
Milano Bicocca	370	35	
Milano S.Raffaele	75		
Pavia	175	20	
Humanitas	50		
LOMBARDIA	**1.779**	**145**	**25**
Politecnica delle Marche	370	30	
MARCHE	**370**	**30**	
Campobasso	70		
MOLISE	**70**		
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"	400	25	23
Torino	665	25	30
PIEMONTE	**1.065**	**50**	**53**
Bari	550	15	
Foggia	251		
PUGLIA	**801**	**15**	
Cagliari	150	15	
Sassari	110	15	
SARDEGNA	**260**	**30**	
Catania	159	10	
Messina	290	10	20
Palermo	160	10	
SICILIA	**609**	**30**	**20**
Firenze	575	18	
Pisa	350	18	
Siena	220	14	
TOSCANA	**1.145**	**50**	
Perugia	290	30	
UMBRIA	**290**	**30**	
Padova	710	36	
Verona	710	24	
VENETO	**1.420**	**60**	
Milano Cattolica "S. Cuore"	450	**50**	
Totale	**15.144**	**839**	**288**

Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, e successive modificazioni a.a 2015-2016				
Professioni sanitarie della Riabilitazione afferenti alla classe SNT/2				
Regioni / Atenei	**PODOLOGIA**	**FISIOTERAPIA**	**LOGOPEDIA**	**ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA**
Chieti		50		10
L'Aquila		70		10
ABRUZZO		**120**		**20**
Catanzaro		50	50	
CALABRIA		**50**	**50**	**0**
Napoli Federico II		90	30	15
Napoli Seconda Università		110	60	10
Salerno		45		
CAMPANIA		**245**	**90**	**25**
Bologna	12	60	18	
Ferrara		50	25	10
Modena e Reg. Emilia		30	15	
Parma		40	16	10
EMILIA ROMAGNA	**12**	**180**	**74**	**20**
Trieste		30		
Udine		30		
FRIULI VENEZIA G.		**60**		
Roma La Sapienza (Farm e Med)		85		
Roma La sapienza (Med e Odont)		65	35	15
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	19	16		
Roma "Tor Vergata"	20	73	50	15
Roma Campus Bio Medico				
LAZIO	**39**	**239**	**85**	**30**
Genova	15	75	15	10
LIGURIA	**15**	**75**	**15**	**10**
Brescia		90		
Varese " Insubria"		40		
Milano	25	115	75	15
Milano Bicocca		60		
Milano S.Raffaele		35		
Pavia		40		10
Humanitas				
LOMBARDIA	**25**	**380**	**75**	**25**
Politecnica delle Marche		40	25	
MARCHE		**40**	**25**	
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		60		
Torino		50	30	14
PIEMONTE		**110**	**30**	**14**
Bari		120	20	10
Foggia		30		
PUGLIA		**150**	**20**	**10**
Cagliari		23		
Sassari		22	10	
SARDEGNA		**45**	**10**	
Catania		30	14	10
Messina		35	10	10
Palermo		25	35	10
SICILIA		**90**	**59**	**30**
Firenze		73	15	
Pisa	20	22	10	
Siena		25	20	10
TOSCANA	**20**	**120**	**45**	**10**
Perugia		30	30	
UMBRIA		**30**	**30**	
Padova		100	25	10
Verona		70	25	
VENETO		**170**	**50**	**10**
Milano Cattolica "S. Cuore"		**65**	**30**	**10**
Totale	**111**	**2.169**	**688**	**214**

Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, e successive modificazioni a.a 2015-2016 a.a 2015-2016				
Professioni sanitarie della Riabilitazione afferenti alla classe SNT/2				
Regioni / Atenei	**TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA**	**TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA**	**TERAPIA OCCUPAZIONALE**	**EDUCAZIONE PROFESSIONALE**
Chieti			27	
L'Aquila	30	20	30	
ABRUZZO	**30**	**20**	**57**	
Catanzaro				
CALABRIA		**0**		
Napoli Federico II				
Napoli Seconda Università	55	20		
Salerno				
CAMPANIA	**55**	**20**		
Bologna				37
Ferrara		10		30
Modena e Reg. Emilia		14	15	
Parma				
EMILIA ROMAGNA		**24**	**15**	**67**
Trieste		16		
Udine				50
FRIULI VENEZIA G.		**16**		**50**
Roma La Sapienza (Farm e Med)	15			
Roma La sapienza (Med e Odont)	25	10	60	
Roma La Sapienza (Med e Psicol)		19	19	
Roma "Tor Vergata"	50	15		75
Roma Campus Bio Medico				
LAZIO	**90**	**44**	**79**	**75**
Genova	15	20		30
LIGURIA	**15**	**20**		**30**
Brescia		15		80
Varese " Insubria"				50
Milano	50	25	22	80
Milano Bicocca	30			
Milano S.Raffaele				
Pavia	15	15	15	
Humanitas				
LOMBARDIA	**95**	**55**	**37**	**210**
Politecnica delle Marche				30
MARCHE				**30**
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				
Torino	15	25		110
PIEMONTE	**15**	**25**		**110**
Bari		15		25
Foggia				
PUGLIA		**15**		**25**
Cagliari				25
Sassari				
SARDEGNA				**25**
Catania		10		
Messina	12			
Palermo		10		
SICILIA	**12**	**20**		
Firenze				40
Pisa	15	15		
Siena				
TOSCANA	**15**	**15**		**40**
Perugia				
UMBRIA				
Padova	15		15	45
Verona		25		
VENETO	**15**	**25**	**15**	**45**
Milano Cattolica "S. Cuore"			**30**	
Totale	**342**	**299**	**233**	**707**

Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, e successive modificazioni a.a. 2015-2016				
Professioni sanitarie tecniche (area tecnico-diagnostica) afferenti alla classe SNT/3				
Regioni / Atenei	**TECNICHE AUDIOMETRICHE**	**TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO**	**TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA**	**TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA**
Chieti		20	13	
L'Aquila		20	13	
ABRUZZO		**40**	**26**	
Catanzaro		50		
CALABRIA		**50**		
Napoli Federico II	10	50	50	10
Napoli Seconda Università		55	50	
Salerno			10	
CAMPANIA	**10**	**105**	**110**	**10**
Bologna		15	25	10
Ferrara		15	20	
Modena e Reg. Emilia		15	15	
Parma		15	15	
EMILIA ROMAGNA		**60**	**75**	**10**
Trieste				
Udine		16	16	
FRIULI VENEZIA G.		**16**	**16**	
Roma La Sapienza (Farm e Med)		30	30	
Roma La sapienza (Med e Odont)	15	30	20	10
Roma La Sapienza (Med e Psicol)		10	20	
Roma "Tor Vergata"		10	10	10
Roma Campus Bio Medico			10	
LAZIO	**15**	**80**	**90**	**20**
Genova		20	15	
LIGURIA		**20**	**15**	
Brescia		30	25	
Varese " Insubria"		15	15	
Milano	15	40	40	10
Milano Bicocca		30	25	
Milano S.Raffaele				
Pavia		15	25	10
Humanitas				
LOMBARDIA	**15**	**130**	**130**	**20**
Politecnica delle Marche		15	15	
MARCHE		**15**	**15**	
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		20	15	
Torino	10	48	35	10
PIEMONTE	**10**	**68**	**50**	**10**
Bari	10	20	10	10
Foggia		20	10	
PUGLIA	**10**	**40**	**20**	**10**
Cagliari		20	10	
Sassari		15	10	
SARDEGNA		**35**	**20**	
Catania		13	15	
Messina		13	15	10
Palermo		14	20	
SICILIA		**40**	**50**	**10**
Firenze		20	38	10
Pisa		20	20	
Siena		20	12	
TOSCANA		**60**	**70**	**10**
Perugia		25	25	
UMBRIA		**25**	**25**	
Padova		25	64	10
Verona		30	23	
VENETO		**55**	**87**	**10**
Milano Cattolica "S. Cuore"		**20**	**20**	
Totale	**60**	**859**	**819**	**110**

Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, e successive modificazioni a.a 2015-2016					
Professioni sanitarie tecniche (area tecnico-assistenziali) afferenti alla classe SNT/3					
Regioni / Atenei	**TECNICHE ORTOPEDICHE**	**TECNICHE AUDIOPROTESICHE**	**TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARD.**	**IGIENE DENTALE**	**DIETISTICA**
Chieti			10	10	10
L'Aquila				10	10
ABRUZZO			**10**	**20**	**20**
Catanzaro					35
CALABRIA					**35**
Napoli Federico II	10	15	15	20	20
Napoli Seconda Università				15	
Salerno					
CAMPANIA	**10**	**15**	**15**	**35**	**20**
Bologna	15			15	10
Ferrara				12	10
Modena e Reg. Emilia			10	20	10
Parma		21			
EMILIA ROMAGNA	**15**	**21**	**10**	**47**	**30**
Trieste				20	
Udine					
FRIULI VENEZIA G.				**20**	
Roma La Sapienza (Farm e Med)	10			30	15
Roma La sapienza (Med e Odont)		15	15	70	
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	10				
Roma "Tor Vergata"	10	10	20	30	20
Roma Campus Bio Medico					
LAZIO	**30**	**25**	**35**	**130**	**35**
Genova	10	15	10	20	15
LIGURIA	**10**	**15**	**10**	**20**	**15**
Brescia				18	15
Varese " Insubria"			10	27	
Milano	20	25	15	65	30
Milano Bicocca				30	
Milano S.Raffaele				25	
Pavia	15		15	16	15
Humanitas					
LOMBARDIA	**35**	**25**	**40**	**181**	**60**
Politecnica delle Marche				15	15
MARCHE				**15**	**15**
Campobasso					12
MOLISE					**12**
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				25	
Torino		18		30	20
PIEMONTE		**18**		**55**	**20**
Bari		20	10	10	10
Foggia					20
PUGLIA		**20**	**10**	**10**	**30**
Cagliari					
Sassari					
SARDEGNA					
Catania		11	15		15
Messina		10			
Palermo					
SICILIA		**21**	**15**		**15**
Firenze	16				16
Pisa		30		15	12
Siena			10	12	12
TOSCANA	**16**	**30**	**10**	**27**	**40**
Perugia					
UMBRIA					
Padova		125		35	20
Verona			10	20	
VENETO		**125**	**10**	**55**	**20**
Milano Cattolica "S. Cuore"	10		15	**40**	**15**
Totale	**126**	**315**	**180**	**655**	**382**

Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, e successive modificazioni a.a. 2015-2016		
Professioni sanitarie tecniche della prevenzione afferenti alla classe SNT/4		
Regioni / Atenei	**TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**	**ASSISTENZA SANITARIA**
Chieti	12	37
L'Aquila	12	
ABRUZZO	**24**	**37**
Catanzaro	35	
CALABRIA	**35**	
Napoli Federico II	35	
Napoli Seconda Università		
Salerno		
CAMPANIA	**35**	
Bologna	28	20
Ferrara		
Modena e Reg. Emilia		
Parma	22	
EMILIA ROMAGNA	**50**	**20**
Trieste	16	
Udine		
FRIULI VENEZIA G.	**16**	
Roma La Sapienza (Farm e Med)	44	
Roma La sapienza (Med e Odont)	19	30
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	10	
Roma "Tor Vergata"	10	
Roma Campus Bio Medico		
LAZIO	**83**	**30**
Genova	15	10
LIGURIA	**15**	**10**
Brescia	20	50
Varese " Insubria"		
Milano	25	30
Milano Bicocca		
Milano S.Raffaele		
Pavia	20	
Humanitas		
LOMBARDIA	**65**	**80**
Politecnica delle Marche	20	
MARCHE	**20**	
Campobasso	25	
MOLISE	**25**	
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		
Torino	30	
PIEMONTE	**30**	
Bari	35	20
Foggia		
PUGLIA	**35**	**20**
Cagliari		25
Sassari		
SARDEGNA		**25**
Catania		
Messina	30	
Palermo	20	20
SICILIA	**50**	**20**
Firenze	28	22
Pisa	20	
Siena	22	
TOSCANA	**70**	**22**
Perugia	25	
UMBRIA	**25**	
Padova	30	40
Verona	20	
VENETO	**50**	**40**
Milano Cattolica "S. Cuore"	**50**	
Totale	**678**	**304**

15A06361

DECRETO 20 luglio 2015.

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2014/2015. (Decreto n. 501).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 7, comma 1, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;

Visto l'art. 24 dell' O.M. n. 11 in data 29 maggio 2015, ai sensi del quale il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;

Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

Ritenuto pertanto che i candidati che sostengono le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2015/2016, debbano essere ammessi con riserva a dette prove, qualora non abbiano ancora conseguito il diploma di superamento dell'esame di Stato in quanto ammessi a sostenere gli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado nella sessione straordinaria 2015 di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 2014/2015, si svolge secondo il seguente diario:

prima prova scritta: mercoledì 9 settembre 2015;

seconda prova scritta: giovedì 10 settembre 2015 e, per i licei artistici, musicali e coreutici, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;

terza prova scritta: lunedì 14 settembre 2015, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria;

per i licei artistici, licei musicali e coreutici, la terza prova scritta si svolge al termine della seconda prova scritta;

quarta prova scritta: martedì 15 settembre 2015;

inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte e pubblicazione degli esiti degli scritti.

Art. 2.

1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, le altre due prove si svolgono nei giorni di giovedì 10 settembre (seconda prova) e lunedì 14 settembre 2015 (terza prova).

2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per mercoledì 9 settembre 2015;

3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo mercoledì 9 settembre 2015.

Art. 3.

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano martedì 8 settembre 2015, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.

2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità di quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.

3. I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'O.M. n. 11 in data 29 maggio 2015.

2. I Dirigenti scolastici degli istituti sedi d'esame per la sezione straordinaria danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

Roma, 20 luglio 2015

Il Ministro: GIANNINI

15A06382

DECRETO 5 agosto 2015.

Programmazione dei posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico finalizzati alla formazione di architetto per l'anno accademico 2015/2016. (Decreto n. 546).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree magistrali a ciclo unico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ministeriale n. 463 del 3 luglio 2015 concernente «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a. a. 2015-16»;

Viste le disposizioni interministeriali dell'8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016»;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2015-2016, riferito alle predette disposizioni;

Visto il potenziale formativo così come deliberato dagli atenei, con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Visto il parere n. 7 del 3 luglio 2015 espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2015-2016 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, al fine di assicurare l'adeguato inizio delle attività didattiche dei corsi di laurea;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2015-2016 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2015-2016 i posti per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, sono determinati a livello nazionale in n. 7.802 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 8 aprile 2015 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale sulle modalità citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2015

Il Ministro: GIANNINI

Posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, direttamente finalizzati alla professione di Architetto anno accademico 2015 -2016

Università	Corso	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari Politecnico	Architettura	147
Bari Politecnico	Ingegneria edile-architettura	98
Bologna	Architettura	98
Bologna	Ingegneria edile-architettura	96
Brescia	Ingegneria edile-architettura	78
Cagliari	Scienze dell'Architettura	100
Camerino	Scienze dell'Architettura	120
Catania	Architettura	100
Catania	Ingegneria edile-architettura	98
Chieti "G. D''Annunzio"	Architettura	246
della Basilicata	Architettura	100
della Calabria	Ingegneria edile-architettura	92
Enna "Kore"	Architettura	95
Ferrara	Architettura	131
Firenze	Architettura	300
Firenze	Scienze dell'Architettura	150
Genova	Scienze dell’Architettura	190
L'Aquila	Ingegneria edile-architettura	97
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Piacenza)	95
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Milano)	793
Milano Politecnico	Progettazione dell'Architettura (Sede Mantova)	91
Milano Politecnico	Ingegneria edile-architettura (Sede Lecco)	115
Napoli "Federico II"	Architettura	250
Napoli "Federico II"	Scienze dell'Architettura	146
Napoli "Federico II"	Ingegneria edile-architettura	97
Napoli "Seconda Università"	Architettura	160
Padova	Ingegneria edile-architettura	97
Palermo	Architettura (sede di Palermo)	150
Palermo	Architettura (sede di Agrigento)	150
Palermo	Ingegneria edile-architettura	100
Parma	Scienze dell'Architettura	147
Pavia	Ingegneria edile-architettura	75
Perugia	Ingegneria edile-architettura	78
Pisa	Ingegneria edile-architettura	78
Politecnica delle Marche	Ingegneria edile-architettura	90
Reggio Calabria "Mediterranea"	Architettura	150
Reggio Calabria "Mediterranea"	Scienze dell'Architettura	100
Roma "La Sapienza"	Architettura	400
Roma "La Sapienza"	Scienze dell'Architettura	171
Roma "La Sapienza"	Ingegneria edile-architettura	160
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria edile-architettura	60

Università	**Corso**	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Roma TRE	Scienze dell'Architettura	230
Salerno	Ingegneria edile-architettura	98
Sassari	Scienze dell'Architettura e del Progetto	50
Torino Politecnico	Architettura	500
Trento	Ingegneria edile-architettura	100
Trieste	Architettura	60
Udine	Scienze dell'Architettura	100
Venezia IUAV	Architettura,Costruzione, Conservazione	285
Venezia IUAV	Architettura: tecniche e culture del progetto	290
	Totale	**7.802**

15A06362

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 2015.

Approvazione della stazione di revisione Mare Service S.r.l., in Ravenna, quale stazione di revisione di zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. (Decreto n. 891/2015).

IL CAPO REPARTO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti»;

Vista la regola III-20.8.1.2 della Convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'Amministrazione;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei reparti e degli uffici del Comando generale;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Corpo delle Capitanerie di Porto 16 luglio 2002, n. 641, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto il decreto del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 242 del 13 marzo 2007, con il quale si autorizzava la stazione di revisione Mare Service S.r.l. con precedente sede in via Pag n. 37 - Ravenna, alla revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili;

Preso atto del giudizio espresso dalla commissione istituita presso la Direzione Marittima di Ravenna con verbale d'ispezione effettuato in data 3 luglio 2015 e trasmesso con nota prot. in ingresso n. 15560 in data 6 luglio 2015 dalla stessa,

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Mare Service S.r.l. con sede a Ravenna, via Agostino Depretis n. 3;

Art. 2.

La predetta Società è abilitata ad effettuare la revisione delle seguenti tipologie di dispositivi in relazione alla quale dovrà ottenere e mantenere apposito accreditamento, da parte dei relativi costruttori, di cui andrà data comunicazione anche all'Autorità marittima competente, pena la revoca del presente decreto:

Marca VIKING: Liferaft (qualsiasi tipo) - Inflatable life jackets - Immersion suite;

Marca ARIMAR: Liferaft (qualsiasi tipo);

Marca CANEPA & CAMPI: Immersion suites;

Marca ZODIAC INTERNATIONAL: Liferaft diporto.

Art. 3.

L'acquisizione di ulteriori accreditamenti da parte di costruttori dovrà essere tempestivamente comunicato alla Direzione marittima di Ravenna.

La stazione di revisione dovrà adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che è abilitata a revisionare.

Art. 4.

Il decreto 13 marzo 2007, n. 242, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 31 luglio 2015

Il Capo reparto: CARLONE

15A06380

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Eurofins chemical control S.r.l., in Madonna dell'Olmo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 16 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 50 del 29 febbraio 2012 con il quale il laboratorio Eurofins chemical control S.r.l., ubicato in Madonna dell'Olmo (CN), via Celdit n. 2 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 agosto 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Eurofins chemical control S.r.l., ubicato in Madonna dell'Olmo (CN), via Celdit n. 2, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 luglio 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Eurofins chemical control S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2015

Il direttore generale: GATTO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
p-Anisidina	ISO 6885:2006
Perossidi	NGD C35 1976
2,4,6-trichlorophenol, 4-phenylphenolo, Aclonifen, Alachlor, Aldrin, Ametryn, Azaconazole, Benalaxyl, Benfluralin, Benoxacor, Benzoylprop-ethyl, Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl, Bitertanol, Boscalid, Bromacil, Bromfenvinphos-ethyl, Bromocyclen, Bromophos, Bromophos-methyl, Bromopropylate, Bromuconazole I, Bromuconazole II, Bupirimate, Buprofezin, Butachlor, Butafenacil, Butralin, Cadusafos, Carbophenothion, Carfentrazone, Chlorbenside, Chlordane CIS, Chlordane TRANS, Chlorethoxyfos, Chlorfenapyr, Chlorfenprop-methyl, Chlorfenson, Chlorfenvinphos CIS, Chlorfenvinphos TRANS, Chlormephos, Chlorobenzilate, Chloroneb, Chlorpropham, Chlorpyrifos-ethyl, Chlorpyrifos-methyl, Chlorthal-dimethyl, Chlorthion, Chlorthiophos, Climbazole, Clodinafop-propargyl, Clomazone, Cloquintocet-mexyl, Cyanofenphos, Cyanophos, Cyfluthrin I, Cyfluthrin II, Cyfluthrin III, Cyfluthrin IV, Cypermethrin I, Cypermethrin II, Cypermethrin III, Cypermethrin IV, Cyproconazole, Cyprofuram, DDD, o,p'-, DDD, p,p'-, DDE, o,p'-, DDE, p,p'-, DDT, o,p'-, DDT, p,p'-, Deltamethrin, Desmetryn, Diallate I, Diallate II, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlorobenzophenone p,p', Dichlorvos, Diclobutrazol, Diclofop-methyl, Dicloran, Dicofol, o,p'-, Dieldrin, Diflufenican, Dimethenamid, Dimethipin, Dimethomorph E, Dimethomorph Z, Diniconazole, Diphenamid, Diphenylamine, Dipropetryn, Ditalimfos, Endosulfan alpha, Endosulfan beta, Endosulfan sulphate, Endrin, Endrin ketone, EPN, Epoxiconazole, Fenvalerate & Esfenvalerate (Sum of RS&SR Isomers), Fenvalerate & Esfenvalerate(Sum of RR&SS Isomers), Etaconazole I, Etaconazole II, Ethalfluralin, Ethion, Ethofumesate, Ethofumesate-2-keto, Ethoprophos, Etofenprox, Etoxazole, Etridiazole, Etrimfos, Famoxadone, Fenarimol, Fenbuconazole, Fenchlorphos, Fenchlorphos oxon, Fenitrothion, Fenobucarb, Fenpropathrin, Fenpropimorph, Fenson, Fipronil, Fipronil-sulfone, Flamprop-isopropyl, Fluchloralin, Fludioxonil, Fluorodifen, Fluotrimazole,	MI 668 Rev. (05) 2014

Fluquinconazole, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluvalinate I, Fluvalinate II, Fonofos, Formothion, Furalaxyl, HCH Alpha, HCH Beta, HCH, delta-, Heptachlor, Heptachlor epoxide, cis-, Heptachlor epoxide, trans-, Heptenophos, Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Hexazinone, Iprobenfos, Iprodione, Isazophos, Isobenzan, Isocarbophos, Isodrin, Isofenphos, Isofenphos-methyl, Isoprocarb, Isopropalin, Isoprothiolane, Isoxadifen-ethyl, Kresoxim-methyl, Lactofen, Leptophos, Lindane (gamma-HCH), Malaoxon, Malathion, Mecarbam, Mefenpyr-diethyl, Mepanipyrim, Mepronil, Metalaxyl, Metazachlor, Methacriphos, Methidathion, Methoprotryne, Methoxychlor, Metolachlor, Metribuzin, Mirex, Myclobutanil, Napropamide, Nitrapyrin, Nitrofen, Nitrothal-isopropyl, Nuarimol, o-Phenylphenol, Orbencarb, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Paraoxon-ethyl, Paraoxon-methyl, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Pebulate, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroaniline, Pentachloroanisole, Pentachlorobenzene, Permethrin I, Permethrin II, Perthane, Phenothrin I, Phenothrin II, Phenthoate, Phorate, Phorate-sulfone, Phorate-sulfoxide, Phosalone, Phosphamidon I, Phosphamidon II, Picolinafen, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Piperophos, Pirimiphos-ethyl, Pirimiphos-methyl, Procymidone, Profenofos, Profluralin, Prometryn, Propachlor, Propazine, Propetamphos, Propiconazole I, Propiconazole II, Propyzamide, Prosulfocarb, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrimidifen, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Quintozene, Quizalofop ethyl, S421, Sebuthylazine, Secbumeton, Silafluofen, Silthiofam, Simazine, Simeconazole, Simetryn, Sulfotep, Sulprofos, Swep, Tebuconazole, Tebupirimfos, Tecnazene, Tefluthrin, Terbacil, Terbufos, Terbufos-sulfone, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbuthylazine, desethyl-, Terbutryne, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin I, Tetramethrin II, Tetrasul, Thiometon, Tolclofos-methyl, Transfluthrin, Triadimefon, Triadimenol I, Triadimenol II, Triallate, Triazophos, Tribufos, Trichloronat, Tridiphane, Trietazine, Triflumizole, Trifluralin, Triticonazole, Vinclozolin, 3-hydroxycarbofuran, Acephate, Acetamiprid, Acetochlor, Acibenzolar-s-methyl, Amidosulfuron, Aminocarb, Ancymidol, Atrazine, Atrazine-Desethyl, Atrazine-desisopropyl, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Aziprotryn, Bensulfuron methyl, Bentazone,	

Benthiavalicarb, isopropyl-, Benzoximate, Bixafen, Butamifos, Butocarboxim, Buturon, Butylate, Carbendazim, Carbofuran, Carbosulfan, Chlorantraniliprole, Chlorbromuron, Chlorbufam, Chlorfluazuron, Chloroxuron, Clofentezine, Crimidine, Crotoxyphos, Cyanazine, Cyazofamid, Desmedipham, Dialifos, Difenoconazole, Difenoxuron, Diflubenzuron, Dimefuron, Dimethoate, Dimetilan, Dimoxystrobin, Dioxacarb, Disulfoton, Disulfoton sulfoxide, Disulfoton-sulfon, Edifenphos, EPTC, Ethiprole, Fenamidone, Fenazaquin, Fenchlorazole-ethyl, Fenhexamid, Fenothiocarb, Fenoxycarb, Fensulfothion, Fenuron, Flazasulfuron, Flonicamid, Fluazuron, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluometuron I, Fluometuron II, Fluopicolide, Fluoxastrobin, Flurochloridone, Flurprimidol, Fosthiazate, Fuberidazole, Hexaflumuron, Hexythiazox, Imazamox, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodosulfuron-methyl Sodium, Iprovalicarb, Isomethiozin, Isoproturon, Isoxaben, Isoxathion, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Mandipropamid, Merphos, Metconazole, Methamidophos, Methomyl, Methoxyfenozide, Metoxuron, Metsulfuron-methyl, Molinate, Monocrotophos, Monolinuron, Neburon, Ofurace, Omethoate, Oxadixyl, Oxamyl, Oxydemeton-methyl, Phenmedipham, Phenmedipham ethyl, Phoxim, Pirimicarb, Pirimicarb-desmethyl, Pirimicarb-desmethyl-formamido, Primisulfuron-methyl, Prochloraz, Promecarb, Propanil, Propaquizafop, Propham, Propoxycarbazone, Proquinazid, Pyraclofos, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyridaphenthion, Pyrifenox I, Pyrifenox II, Rimsulfuron, Rotenone, Sebuthylazine, desethyl-, Siduron I, Siduron II, Spirotetramat, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Temephos I, Temephos II, Terbufos-sulfoxide, Thifensulfuron methyl, Thiobencarb, Thiocarbazil, Thiodicarb, Thionazin, Triasulfuron, Tribenuron methyl, Triflumuron, Triflusulfuron-methyl, Triforine, Uniconazole, Vamidothion (Per tutte le molecole > 0,01 mg/kg, tranne: Benalaxyl, Bromfenvinphos-ethyl, Carbophenothion, Chlorfenapyr, Chlorpropham, Chlorthion, Cyfluthrin I, Cyfluthrin II, Cyfluthrin III, Cyfluthrin IV, Cypermethrin I, Cypermethrin II, Cypermethrin III, Cypermethrin IV, Deltamethrin, Dicrotophos, Dimethipin, Etaconazole I, Etaconazole II, Ethoprophos, Flutolanil, Mefenpyr-diethyl, Mepronil, Phorate, Phorateoxon, Phorate-sulfone, Phorate-sulfoxide,	

Phthalimid, Secbumeton, Terbuthylazine, Tetrahydrophthalimide (THP), Acephate, Acetochlor, Acibenzolar-s-methyl, Aldicarb, Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide, Allethrin I, Allethrin II, Amisulbrom, Ancymidol, Atrazine-desisopropyl, Azadirachtin, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Aziprotryn, Bendiocarb, Bentazone, Benzoximate, Butocarboxim, Chlorbromuron, Chlorbufam, Chlorfluazuron, Chloridazon, Oxadixyl, Oxamyl, Oxydemeton-methyl, Paraoxon-ethyl, Paraoxon-methyl, Pirimicarb-desmethyl, Prallethrin, Primisulfuron-methyl, Propham, Resmethrin I, Resmethrin II, Siduron I, Siduron II, Thiocarbazil, Thiofanox, Thiofanox-sulfone, Thiofanox-sulfoxide > 0,03 mg/kg)	
Acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XB Met. C + UNI EN ISO 12966-1:2015
Acidità	Reg. CEE 2568/91 allegato II + Reg. CE 702/2007

15A06381

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 29 aprile 2015.

Riprogrammazione del PAR - FSC 2007-2013 della regione Friuli-Venezia Giulia: presa d'atto ai sensi delibera CIPE n. 41/2012. (Delibera n. 41/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica e in particolare l'art. 16, comma 2, in cui sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2014), con il quale è conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, relative, tra l'altro, alle politiche per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191/2014), recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15/2015) che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2009) che, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, ha ridefinito le risorse FSC 2007-2013 disponibili in favore delle regioni e province autonome;

Vista la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82/2012), concernente la presa d'atto del PAR FSC 2007-2013 della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, avente un valore complessivo di 246,906 milioni di euro, di cui 160,386 milioni di euro a valere sul FSC 2007-2013;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013 con la quale sono stati ulteriormente ridefiniti gli importi dei PAR di cui alla citata delibera n. 1/2009»;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/2012) concernente fra l'altro le modalità di programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede inoltre che siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione che determinino, all'interno dei programmi, scostamenti finanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento;

Vista la delibera di questo Comitato 30 giugno 2014, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220/2014) che, tra l'altro, fissa il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) a valere sulle risorse della programmazione FSC 2007-2013;

Vista la nota n. 1865 del 30 marzo 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delegato alla gestione del FSC e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica concernente la riprogrammazione del PAR FSC 2007-2013 della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con la citata delibera n. 10/2012;

Considerato che la riprogrammazione di cui alla proposta è stata preliminarmente approvata dal comitato di sorveglianza del PAR e favorevolmente istruita dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi delle citate delibere n. 166/2007 e n. 41/2012;

Considerato altresì che la proposta prevede, tre principali modifiche:

la sostituzione di interventi previsti nella linea di azione 1.2.1 — Opere di viabilità regionale e locale necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile del Friuli-Venezia Giulia, per criticità emerse nella fase di attuazione;

la modifica della modalità attuativi prevista nella linea di azione 3.1.2 — Miglioramento dell'offerta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, che prevede lo Strumento di attuazione diretta (SAD) in luogo dell'accordo di Programma quadro, in quanto, essendo stata nel frattempo definita la strategia nazionale del MIUR in materia, appare sufficiente che le attività previste siano conformi con i nuovi indirizzi ministeriali;

la variazione del piano finanziario complessivo del Programma che, per effetto dell'aumento delle risorse diverse dal FSC fatte confluire nel Programma stesso, passa da un valore complessivo di 246,906 milioni di euro, di cui 160,386 fondi FSC, a un valore complessivo di 272,392 milioni di euro;

Considerato infine che la nota informativa rappresenta che tutte le modifiche proposte sono coerenti con la previsione di OGV entro il termine del 31 dicembre 2015, nel rispetto di quanto indicato dal punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 1991-P , predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Prende atto

in linea con la proposta richiamata in premessa, della riprogrammazione del PAR - FSC 2007-2013 della regione Friuli-Venezia Giulia, per un valore aggiornato pari a 272,392 milioni di euro, di cui 160,386 milioni di euro costituiscono risorse FSC 2007- 2013.

Segnatamente, le modifiche oggetto di presa d'atto sono le seguenti:

a) linea di azione 1.2.1 — Opere di viabilità regionale e locale necessarie allo sviluppo competitivo e sostenibile del Friuli-Venezia Giulia: eliminazione dell'intervento «Collegamenti infrastrutturali interessanti la ZI dell'Aussa Corno e il suo raccordo con la A4» (valore 40,000 milioni di euro di cui 25,000 milioni di euro a valere sul *FSC)* nonché dell'intervento denominato «viabilità locale in area montana», originariamente incluso nella linea di azione 1.2.1 (valore FSC 2,000 milioni di euro), e, in sostituzione, inserimento dell'intervento «Realizzazione del nuovo svincolo di Palmanova sull'autostrada A4 e variante della S.R. 352 di Grado (collegamento Palmanova-Cervignano)», rispondente alla medesima finalità tematica (valore 50,200 milioni di euro, di cui 27,000 milioni di euro a valere sul *FSC)*;

b) linea di azione 3.1.2 — Miglioramento dell'offeta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico: eliminazione della previsione originaria contenuta nel PAR della stipula di un APQ «in materia di ricerca nell'ambito della cooperazione istituzionale tra regione, MISE e MIUR per i progetti di ricerca sviluppati nell'ambito dei distretti tecnologici», e sostituzione con lo Strumento di attuazione diretta (SAD);

c) variazione del piano finanziario complessivo del Programma: il PAR, per effetto dell'aumento delle risorse diverse dal FSC fatte confluire nel Programma, passa da un valore complessivo di 246,906 milioni di euro, di cui 160,386 fondi FSC, a un valore complessivo di 272,392 milioni di euro, fermo restando l'importo complessivo delle risorse FSC. Il contributo FSC per le azioni cardine, a causa della predetta rimodulazione della linea di azione 1.2.1, sale da 117,100 milioni di euro a 119,100.

Stabilisce:

1. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.

Le risorse assegnate con la presente delibera a favore della regione Friuli-Venezia Giulia sono trasferite alla medesima regione secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

2. MONITORAGGIO E PUBBLICITÀ.

2.1. Gli interventi ricompresi nel Programma saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

2.2. A cura dell'Agenzia per la coesione territoriale e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le rispettive competenze nonché del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel Programma, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

2.3. CUP assegnato agli interventi ricompresi nel Programma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

3. NORMA FINALE.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 29 aprile 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2515

15A06392

DELIBERA 29 aprile 2015.

Fondo per lo sviluppo e la coesione: rapporto finale UVER sulle verifiche svolte in attuazione della delibera CIPE n. 80/2011. (Delibera n. 43/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, al fine rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2014), con il quale è conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, relative, tra l'altro, alle politiche per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191/2014), recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15/2015) che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal detto Fondo per lo sviluppo e la coesione e delle risorse «liberate» nell'ambito dei programmi comunitari (obiettivo 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

Visto in particolare il punto 2 della citata delibera n. 79/2010 che ha previsto un'attività di monitoraggio e verifica degli interventi finanziati con le ulteriori risorse del FSC 2000-2006, non ancora rese disponibili per la riprogrammazione, e che ha affidato tale compito all'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, al fine di individuare e, ove possibile, superare eventuali criticità in fase di attuazione degli stessi interventi;

Considerato che il citato punto 2 prevede inoltre che, sulla base degli esiti delle verifiche svolte, le amministrazioni titolari valutino l'eventuale definanziamento, ovvero l'assunzione di azioni correttive, relativamente agli interventi «incagliati» e che, in mancanza, sia l'UVER a individuare gli interventi per i quali non risulti possibile rimuovere le relative criticità, ai fini della proposta a questo Comitato, dei predetti definanziamenti e della successiva riprogrammazione ai sensi del punto 3 della delibera n. 79/2010;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 30 settembre 2011, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20/2012) che, in esito alla prima fase delle verifiche effettuate dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) ai sensi della citata delibera n. 79/2010, ha disposto il definanziamento di alcuni interventi, prevedendo che le risorse definanziate siano riprogrammate da questo Comitato secondo i criteri previsti dalle delibere n. 79/2010 e n. 1/2011;

Vista inoltre la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/2012) che stabilisce, fra l'altro, ulteriori modalità di riprogrammazione delle pregresse assegnazioni di risorse del FSC a favore delle regioni e province autonome, con riferimento anche al periodo di programmazione 2000-2006;

Vista infine la delibera di questo Comitato 30 aprile 2012, n. 61 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149/2012) che prende atto del «Rapporto finale» che illustra le attività di verifica svolte dall'UVER, ai sensi del punto 2 della citata delibera di questo Comitato n. 79/2010, sugli interventi finanziati con le risorse FSC relativi alla programmazione regionale 2000-2006 e dispone ulteriori definanziamenti nonché ulteriori attività di monitoraggio e verifica per gli interventi in situazione di criticità;

Considerato che, con nota n. 4367 del 14 ottobre 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche di coesione, è stato trasmesso il rapporto finale relativo all'ulteriore programma di verifiche effettuato ai sensi della citata delibera n. 80/2011 nonché a 6 interventi per i quali la delibera n. 61/2012 aveva stabilito un ulteriore follow up, formalmente condivisa con i rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (già Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica);

Considerato che dal richiamato rapporto finale emerge che:

83 interventi (corrispondenti ad un finanziamento FSC pari a 1.897,5 milioni di euro) sono risultati disincagliati;

18 interventi (corrispondenti ad un finanziamento FSC pari a 329,4 milioni di euro) permangono in follow up e saranno ulteriormente monitorati;

2 interventi (corrispondenti ad un finanziamento FSC pari a 8,5 milioni di euro) sono già sottoposti a sanzione secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 3/2006;

17 interventi (corrispondenti ad un finanziamento FSC pari a 121,7 milioni di euro) permangono in situazione di criticità. In particolare:

per 11 interventi le stesse amministrazioni regionali hanno dichiarato la volontà di definanziamento (finanziamento FSC pari a 107,7 milioni di euro);

i rimanenti 6 interventi (finanziamento FSC pari a 14,1 milioni di euro) permangono in situazione di criticità;

Tenuto conto che la proposta prevede pertanto che, per gli 11 interventi sopra citati, il Comitato prenda atto dei definanziamenti e delle riprogrammazioni già operate o in corso, da parte delle regioni ai sensi della delibera 41/2012; mentre per i 6 rimasti in criticità il Comitato proceda ad una riduzione delle assegnazioni per un ammontare pari alla quota FSC allocata sugli interventi (pari a 14,1 milioni di euro) ed alla contestuale riassegnazione alle medesime amministrazioni regionali, per la riprogrammazione ai sensi della delibera n. 41/2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 1991-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Prende atto

del rapporto finale predisposto dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) operante presso il Dipartimento politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri concernente le verifiche sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate 2000-2006, dal quale emerge in particolare l'indicazione di 17 interventi (corrispondenti ad un finanziamento FSC pari a 121,7 milioni di euro) che permangono in situazione di criticità;

della volontà delle regioni, come evidenziato nel rapporto, per 11 dei 17 interventi sopra indicati, di procedere a definanziamenti e successive riprogrammazioni ai sensi della delibera n. 41/2012;

Delibera:

È disposta la riduzione delle assegnazioni per un ammontare pari 14,1 milioni di euro, corrispondente alla quota FSC allocata sui 6 interventi in criticità indicati in premessa e la contestuale riassegnazione dello stesso importo alle medesime amministrazioni regionali.

Le regioni riprogrammeranno, con le modalità previste dalla delibera n. 41/2012, l'ammontare complessivo di 121,7 milioni di euro, relativo ai 17 interventi, in situazione di criticità, riportati nella tabella allegata alla presente delibera.

Roma, 29 aprile 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2519

Verifiche ex delibera 80/2011
(Sintesi interventi incagliati)

Allegato - Elenco interventi con criticità non superabili

Interventi definanziati da Regione

Regione	APQ	Intervento	Costo totale	Quota FSC riprogrammabile
CAMPANIA	Sviluppo locale - Atto integrativo	CAMSMPI.PO02 - Strada di collegamento dell'insediamento produttivo "Polo orafo i Torre del Greco con casello autostrade A3"	2.482.081	1.000.000
CAMPANIA	Difesa suolo	CAMDSDS.SA05/2 - Sistemazione idraulica del Fiume Tanagro	3.000.000	3.000.000 (1)
CAMPANIA	Infrastrutture per i sistemi Urbani - VII Atto Integrativo	CAMAZSU7-NA13 - Progetto di riqualificazione delle aree di accesso alla Selva di Chiaiano dal tirone e dal belvedere delle cave.	4.000.000	4.000.000 (1)
CAMPANIA	Infrastrutture per i sistemi Urbani - VII Atto Integrativo	CAMAZSU7-SA05 - Restauro, allestimento e valorizzazione del complesso monumentale comprendente il duomo, il museo del duomo di Ravello e le sue pertinenze esterne e realizzazione di un teatro all'aperto. I° stralcio	1.500.000	1.500.000 (1)
CAMPANIA			**10.982.081,00**	**9.500.000,00**
MOLISE	Politiche del lavoro - II Atto integrativo	MOLPNC.1.1d - Interventi per il sostegno e il mantenimento del livello occupazionale - Azione D	1.000.000	1.000.000 (1)
MOLISE			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
PUGLIA	Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale - Atto integrativo	PUGSMRIM104A - Realizzazione Porto Turistico di San Cataldo - Lecce	23.000.000	6.500.000 (1)
PUGLIA			**23.000.000,00**	**6.500.000,00**
SARDEGNA	Nuovo APQ sulla Viabilita in Sardegna	SARVS094 - S.S. 597/S.S. 199 (Sassari-Olbia) - Lavori di ammodernamento della S.S. 199, adeguamento tra Olbia e la S.S. 131dcn	50.862.925	50.862.924 (2)
SARDEGNA			**50.862.924,53**	**50.862.924,00**
SICILIA	Risorse Idriche	SICRIRI016 - OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE-SCORPORO,TRATTAMENTO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE DOLCI-PROGETTO DI MASSIMA DEL II LOTTO DI COMPLETAMENTO	42.182.460	29.527.722
SICILIA	Risorse Idriche	SICRIRI019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SCHEMI IDRICI A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE. "QUOTA 100-CHIARIFICATORE".PROGETTO 1 LOTTO.	9.306.553	6.514.587
SICILIA	Tutela delle Acque - Depurazione	SICRJFD/03-A - Adeguamento dell'I.D.	2.036.520	1.836.520
SICILIA	Tutela delle acque POT - Piani d'ambito	SICRPEN084 - GAGLIANO C.TO-Reti di Fognatura	2.748.380	1.923.866
SICILIA			**56.273.913,33**	**39.802.695,41**
TOTALE interventi in corso di riprogrammazione			**142.118.918,86**	**107.665.619,41**

(1) Risorse FSC che le Regioni hanno dichiarato essere già riprogrammate o in corso di riprogrammazione.
(2) Risorse FSC confluite nel Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice stradale Sassari-Olbia

Riduzione delle assegnazioni

Regione	APQ	Intervento	Costo totale	Quota FSC riprogrammabile
BASILICATA	Lavoro e Politiche Sociali	BASPS01.4 - Ristrutturazione e adeguamento "Centro Sociale di Via Modena" - BELLA	350.000	175.000
CALABRIA	II Atto Integrativo - Atto di raccordo "Infrastrutture di trasporto"	CALTBMS/RC1 - Completamento della strada di collegamento tra l'abitato di Solano e l'abitato di Melia di Scilla, ovvero tra le provinciali SS18 (bivio di Bagnara)-Solano-SS183 e la Scilla-Melia	9.000.000	1.754.647
CAMPANIA	Sviluppo locale - Atto integrativo	CAMSMDI.GP04 - Centro servizi integrati per le imprese del distretto IV nel Comune di San Giuseppe Vesuviano	2.929.517	2.929.517
PUGLIA	Trasporti: Aeroporti e Viabilita	PUGTR-TR-V-004-A1 - Intervento stradale s.s. 98 (ora s.p. 231) in lotti di adeguamento funzionale e messa in sicurezza - I lotto (ponte Lama Balice) s.p. 231 - s.p. 231 "Andriese- Coratina" (ex s.s. 98)-	2.700.000	2.700.000
PUGLIA	Portualità turistica	PUGPTPT01 Riqualificazione e gestione del Porto turistico di Trani	4.000.000	3.200.000
PUGLIA		Totale	6.700.000,00	5.900.000,00
SICILIA	Trasporto Marittimo	TM-SC-01/b - Porto di Sciacca. Lavori di realizzazione del tratto terminale della banchina di riva Nord, dei piazzali retrostanti ed opere di alaggio	4.900.000	3.300.000
		TOTALE	23.879.517,00	14.059.164,04

15A06393

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levobupivacaina Kabi».

Estratto determina V&A n. 1378/2015 del 16 luglio 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LEVOBUPIVACAINA KABI, nelle forme e confezioni: «0,625 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 100 ml, «0,625 mg/ml soluzione per infusione» 24 sacche in PO da 100 ml, «0,625 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche in PO da 100 ml, «0,625 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 200 ml, «0,625 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in PO da 200 ml, «0,625 mg/ml soluzione per infusione» 32 sacche in PO da 200 ml, «1,25 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 100 ml, «1,25 mg/ml soluzione per infusione» 24 sacche in PO da 100 ml, «1,25 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche in PO da 100 ml, «1,25 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 200 ml, «1,25 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in PO da 200 ml, «1,25 mg/ml soluzione per infusione» 32 sacche in PO da 200 ml, «2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale sterili in PP da 10 ml, «2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale sterili in PP da 10 ml, «2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 20 fiale sterili in PP da 10 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale sterili in PP da 10 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale sterili in PP da 10 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 20 fiale sterili in PP da 10 ml, «7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale sterili in PP da 10 ml, «7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale sterili in PP da 10 ml, «7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 20 fiale sterili in PP da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l., via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala (Verona) Italia, codice fiscale n. 03524050238.

Confezioni:

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362019 (in base 10), 19C9R3 (in base 32);

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 24 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362021 (in base 10), 19C9R5 (in base 32);

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362033 (in base 10), 19C9RK (in base 32);

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362045 (in base 10), 19C9RX (in base 32);

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362058 (in base 10), 19C9SB (in base 32);

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 32 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362060 (in base 10), 19C9SD (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo la prima apertura: il medicinale deve essere usato immediatamente.

Validità dopo la diluizione: la stabilità chimico-fisica in condizioni d'uso è stata dimostrata per «Levobupivacaina Kabi» soluzione per infusione:

con clonidina cloridrato 8,4 µg/ml, morfina solfato 50 µg/ml e fentanil citrato 2-4 µg/ml per 30 giorni a 2-8° C o 20° C-25° C;

con sufentanile aggiunto alla concentrazione di 0,4 µg/ml per 30 giorni a 2-8° C o 7 giorni a 20° C-25° C.

Da un punto di vista microbiologico il medicinale deve essere usato immediatamente. Se non usato immediatamente i tempi di conservazione in condizioni d'uso e le condizioni di conservazione prima dell'uso sono di responsabilità dell'utilizzatore e non dovrebbero nor-

malmente superare le 24 ore a 2-8° C, a meno che la miscelazione non sia stata allestita in condizioni di asepsi controllata e validata.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: 0,625 mg di levobupivacaina come levobupivacaina cloridrato. Ogni sacca da 100 ml contiene 62,5 mg di levobupivacaina come levobupivacaina cloridrato. Ogni sacca da 200 ml contiene 125 mg di levobupivacaina come levobupivacaina cloridrato;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido (per regolare il *pH)*, acido cloridrico (per regolare il *pH)*, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo: Fresen*ius* Kabi Oncology Limited, D-35, Industrial Area, Kalyani, Dist. Nadia - 741235 West Bengal, India.

Produttore del prodotto finito: Fresen*ius* Kabi Norge AS, Svinesundsveien 80, 1788 Berg i Østfold, P.O.box 430, 1753 Halden Norvegia (produzione, confezionamento, rilascio e controllo lotti).

Confezioni:

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362072 (in base 10), 19C9SS (in base 32);

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 24 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362084 (in base 10), 19C9T4 (in base 32);

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362096 (in base 10), 19C9TJ (in base 32);

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362108 (in base 10), 19C9TW (in base 32);

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362110 (in base 10), 19C9TY (in base 32);

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 32 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362122 (in base 10), 19C9UB (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo la prima apertura: il medicinale deve essere usato immediatamente.

Validità dopo la diluizione: la stabilità chimico-fisica in condizioni d'uso è stata dimostrata per «Levobupivacaina Kabi» soluzione per infusione:

con clonidina cloridrato 8,4 µg/ml, morfina solfato 50 µg/ml e fentanil citrato 2-4 µg/ml per 30 giorni a 2-8° C o 20° C-25° C;

con sufentanile aggiunto alla concentrazione di 0,4 µg/ml per 30 giorni a 2-8° C o 7 giorni a 20° C-25° C.

Da un punto di vista microbiologico il medicinale deve essere usato immediatamente. Se non usato immediatamente i tempi di conservazione in condizioni d'uso e le condizioni di conservazione prima dell'uso sono di responsabilità dell'utilizzatore e non dovrebbero normalmente superare le 24 ore a 2-8° C, a meno che la miscelazione non sia stata allestita in condizioni di asepsi controllata e validata.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: 1,25 mg di levobupivacaina come levobupivacaina cloridrato. Ogni sacca da 100 ml contiene 125 mg di levobupivacaina come levobupivacaina cloridrato. Ogni sacca da 200 ml contiene 250 mg di levobupivacaina come levobupivacaina cloridrato;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido (per regolare il *pH)*, acido cloridrico (per regolare il *pH)*, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo: Fresen*ius* Kabi Oncology Limited, D-35, Industrial Area, Kalyani, Dist. Nadia - 741235 West Bengal, India.

Produttore del prodotto finito: Fresen*ius* Kabi Norge AS, Svinesundsveien 80, 1788 Berg i Østfold, P.O.box 430, 1753 Halden Norvegia (produzione, confezionamento, rilascio e controllo lotti).

Confezioni:

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362134 (in base 10), 19C9UQ (in base 32);

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362146 (in base 10), 19C9V2 (in base 32);

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 20 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362159 (in base 10), 19C9VH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile/per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo la prima apertura: il medicinale deve essere usato immediatamente.

Validità dopo la diluizione: la stabilità chimico-fisica in condizioni d'uso è stata dimostrata per «Levobupivacaina Kabi» diluita con sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) ad una concentrazione finale di 0,625 mg/ml e 1,25 mg/ml rispettivamente per 30 giorni a 2-8° C o 20° C-25° C.

La stabilità chimico-fisica in condizioni d'uso è stata dimostrata per «Levobupivacaina Kabi» diluita con sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) ad una concentrazione finale di 0,625 mg/ml e 1,25mg/ml rispettivamente:

con clonidina cloridrato 8,4 µg/ml, morfina solfato 50 µg/ml e fentanil citrato 2-4 µg/ml per 30 giorni a 2-8° C o 20° C-25° C;

con sufentanile aggiunto alla concentrazione di 0,4 µg/ml per 30 giorni a 2-8° C o 7 giorni a 20° C-25° C.

Da un punto di vista microbiologico il medicinale deve essere usato immediatamente. Se non usato immediatamente i tempi di conservazione in condizioni d'uso e le condizioni di conservazione prima dell'uso sono di responsabilità dell'utilizzatore e non dovrebbero normalmente superare le 24 ore a 2-8° C, a meno che la diluizione e la miscelazione non siano state allestite in condizioni di asepsi controllata e validata.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: 2,5 mg di levobupivacaina come levobupivacaina cloridrato. Ogni fiala da 10 ml contiene 25 mg di levobupivacaina come levobupivacaina cloridrato;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido (per regolare il *pH)*, acido cloridrico (per regolare il *pH)*, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo: Fresen*ius* Kabi Oncology Limited, D-35, Industrial Area, Kalyani, Dist. Nadia - 741235 West Bengal, India.

Produttore del prodotto finito: Fresen*ius* Kabi Norge AS, Svinesundsveien 80, 1788 Berg i Østfold, P.O.box 430, 1753 Halden Norvegia (produzione, confezionamento, rilascio e controllo lotti).

Confezioni:

«5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362161 (in base 10), 19C9VK (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362173 (in base 10), 19C9VX (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 20 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362185 (in base 10), 19C9W9 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile/per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo la prima apertura: il medicinale deve essere usato immediatamente.

Validità dopo la diluizione: la stabilità chimico-fisica in condizioni d'uso è stata dimostrata per «Levobupivacaina Kabi» diluita con sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) ad una concentrazione finale di 0,625 mg/ml e 1,25 mg/ml rispettivamente per 30 giorni a 2-8° C o 20° C-25° C.

La stabilità chimico-fisica in condizioni d'uso è stata dimostrata per «Levobupivacaina Kabi» diluita con sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) ad una concentrazione finale di 0,625 mg/ml e 1,25 mg/ml rispettivamente:

con clonidina cloridrato 8,4 µg/ml, morfina solfato 50 µg/ml e fentanil citrato 2-4 µg/ml per 30 giorni a 2-8° C o 20° C-25° C;

con sufentanile aggiunto alla concentrazione di 0,4 µg/ml per 30 giorni a 2-8° C o 7 giorni a 20° C-25° C.

Da un punto di vista microbiologico il medicinale deve essere usato immediatamente. Se non usato immediatamente i tempi di conservazione in condizioni d'uso e le condizioni di conservazione prima dell'uso sono di responsabilità dell'utilizzatore e non dovrebbero normalmente superare le 24 ore a 2-8° C, a meno che la diluizione e la miscelazione non siano state allestite in condizioni di asepsi controllata e validata.

Composizione: un ml di soluzione:

principio attivo: 5 mg di levobupivacaina come levobupivacaina cloridrato. Ogni fiala da 10 ml contiene 50 mg di levobupivacaina come levobupivacaina cloridrato;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido (per regolare il *pH)*, acido cloridrico (per regolare il *pH)*, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo: Fresen*ius* Kabi Oncology Limited, D-35, Industrial Area, Kalyani, Dist. Nadia - 741235 West Bengal, India.

Produttore del prodotto finito: Fresen*ius* Kabi Norge AS, Svinesundsveien 80, 1788 Berg i Østfold, P.O.box 430, 1753 Halden Norvegia (produzione, confezionamento, rilascio e controllo lotti).

Confezioni:

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362197 (in base 10), 19C9WP (in base 32);

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362209 (in base 10), 19C9X1 (in base 32);

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 20 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362211 (in base 10), 19C9X3 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile/per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo la prima apertura: il medicinale deve essere usato immediatamente.

Validità dopo la diluizione: la stabilità chimico-fisica in condizioni d'uso è stata dimostrata per «Levobupivacaina Kabi» diluita con sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) ad una concentrazione finale di 0,625 mg/ml e 1,25 mg/ml rispettivamente per 30 giorni a 2-8° C o 20° C-25° C.

La stabilità chimico-fisica in condizioni d'uso è stata dimostrata per «Levobupivacaina Kabi» diluita con sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) ad una concentrazione finale di 0,625 mg/ml e 1,25 mg/ml rispettivamente:

con clonidina cloridrato 8,4 µg/ml, morfina solfato 50 µg/ml e fentanil citrato 2-4 µg/ml per 30 giorni a 2-8° C o 20° C-25° C;

con sufentanile aggiunto alla concentrazione di 0,4 µg/ml per 30 giorni a 2-8° C o 7 giorni a 20° C-25° C.

Da un punto di vista microbiologico il medicinale deve essere usato immediatamente. Se non usato immediatamente i tempi di conservazione in condizioni d'uso e le condizioni di conservazione prima dell'uso sono di responsabilità dell'utilizzatore e non dovrebbero normalmente superare le 24 ore a 2-8° C, a meno che la diluizione e la miscelazione non siano state allestite in condizioni di asepsi controllata e validata.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: 7,5 mg di levobupivacaina come levobupivacaina cloridrato. Ogni fiala da 10 ml contiene 75 mg di levobupivacaina come levobupivacaina cloridrato;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido (per regolare il *pH)*, acido cloridrico (per regolare il *pH)*, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo: Fresen*ius* Kabi Oncology Limited, D-35, Industrial Area, Kalyani, Dist. Nadia - 741235 West Bengal, India.

Produttore del prodotto finito: Fresen*ius* Kabi Norge AS, Svinesundsveien 80, 1788 Berg i Østfold, P.O.box 430, 1753 Halden Norvegia (produzione, confezionamento, rilascio e controllo lotti).

Indicazioni terapeutiche

«Levobupivacaina Kabi» 0,625 mg/ml soluzione per infusione; «Levobupivacaina Kabi» 1,25 mg/ml soluzione per infusione:

adulti: trattamento del dolore: infusione epidurale continua per il trattamento del dolore post-operatorio e per l'analgesia del parto;

«Levobupivacaina Kabi» 2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione:

adulti e adolescenti (≥ 12 anni):

anestesia chirurgica:

maggiore, ad esempio, anestesia epidurale (compresa quella per il taglio cesareo), intratecale, perineurale (blocco della conduzione nervosa periferica);

minore, ad esempio per infiltrazione locale (compreso il blocco peribulbare nella chirurgia oftalmica);

trattamento del dolore: infusione epidurale continua, somministrazione epidurale in bolo singolo o multiplo per il trattamento del dolore soprattutto del dolore post-operatorio o per l'analgesia del parto;

bambini (< 12 anni):

analgesia: perineurale (blocco ileoinguinale/ileoipogastrico);

«Levobupivacaina Kabi» 5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione:

adulti e adolescenti (≥ 12 anni):

anestesia chirurgica:

maggiore, ad esempio, anestesia epidurale (compresa quella per il taglio cesareo), intratecale, perineurale (blocco della conduzione nervosa periferica);

minore, ad esempio per infiltrazione locale (compreso il blocco peribulbare nella chirurgia oftalmica);

trattamento del dolore: infusione epidurale continua, somministrazione epidurale in bolo singolo o multiplo per il trattamento del dolore soprattutto del dolore post-operatorio o per l'analgesia del parto;

bambini (< 12 anni):

analgesia (blocco ileoinguinale/ileoipogastrico);

«Levobupivacaina Kabi» 7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione:

adulti e adolescenti (≥ 12 anni):

anestesia chirurgica:

maggiore, ad esempio, anestesia epidurale (ad eccezione dell'utilizzo in ostetricia), intratecale, perineurale (blocco della conduzione nervosa periferica);

minore, ad esempio per infiltrazione locale (compreso il blocco peribulbare nella chirurgia oftalmica);

trattamento del dolore: infusione epidurale continua, somministrazione epidurale in bolo singolo o multiplo per il trattamento del dolore soprattutto del dolore post-operatorio:

bambini (< 12 anni):

analgesia: perineurale (blocco ileoinguinale/ileoipogastrico).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362019; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 24 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362021; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362033; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362045; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362058; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 32 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362060; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362072; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 24 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362084; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362096; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362108; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362110; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 32 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362122; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362134; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362146; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 20 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362159; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362161; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362173; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 20 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362185; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362197; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362209; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 20 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362211; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362019 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 24 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362021 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362033 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362045 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362058 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«0,625 mg/ml soluzione per infusione» 32 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362060 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362072 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 24 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362084 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 60 sacche in PO da 100 ml - A.I.C. n. 043362096 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362108 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 12 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362110 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«1,25 mg/ml soluzione per infusione» 32 sacche in PO da 200 ml - A.I.C. n. 043362122 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362134 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362146 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 20 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362159 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362161 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362173 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 20 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362185 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362197 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362209 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«7,5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 20 fiale sterili in PP da 10 ml - A.I.C. n. 043362211 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06166

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Sandoz».

Con la determinazione n. aRM - 172/2015 - 1392 del 22/07/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OMEPRAZOLO SANDOZ

Confezione: 037872013

Descrizione: "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

Confezione: 037872025

Descrizione: "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

Confezione: 037872037

Descrizione: "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in flacone HDPE

Confezione: 037872049

Descrizione: "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 28 capsule in flacone HDPE

Confezione: 037872052

Descrizione: "20 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

Confezione: 037872064

Descrizione: "20 mg capsule rigide gastroresistenti" 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

Confezione: 037872076

Descrizione: "20 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in flacone HDPE

Confezione: 037872088

Descrizione: "20 mg capsule rigide gastroresistenti" 28 capsule in flacone HDPE

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A06167

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Migxia».

Con la determinazione n. aRM - 171/2015 - 1392 del 22/07/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MIGXIA

Confezione: 038716015

Descrizione: "10 mg/g crema" 1 tubo in PE da 10 g

Confezione: 038716027

Descrizione: "10 mg/g crema" 1 tubo in PE da 25 g

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A06168

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levcetin».

Con la determinazione n. aRM - 169/2015 - 2801 del 21/07/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Alfred E. Tiefenbacher Gmbh & CO. KG, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEVCETIN

Confezione: 042758019

Descrizione: "5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A06169

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Entact».

Con la determinazione n. aRM - 165/2015 - 911 del 27/07/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della H. LUNDBECK A/S, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ENTACT

Confezione: 035768656

Descrizione: "20 mg/ml gocce orali, soluzione" 1 flacone di vetro da 15 ml con contagocce in PE

Confezione: 035768643

Descrizione: "10 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone di vetro da 28 ml con siringa

Confezione: 035768631

Descrizione: "10 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone di vetro da 15 ml con siringa

Confezione: 035768629

Descrizione: “10 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone di vetro da 28 ml con contagocce

Confezione: 035768617

Descrizione: “10 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone di vetro da 15 ml con contagocce

Confezione: 035768605

Descrizione: 20 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie

Confezione: 035768593

Descrizione: 20 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie

Confezione: 035768581

Descrizione: 20 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie

Confezione: 035768579

Descrizione: 15 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie

Confezione: 035768567

Descrizione: 15 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie

Confezione: 035768555

Descrizione: 15 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie

Confezione: 035768542

Descrizione: 10 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie

Confezione: 035768530

Descrizione: 10 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie

Confezione: 035768528

Descrizione: 10 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie

Confezione: 035768516

Descrizione: 5 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie

Confezione: 035768504

Descrizione: 5 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie

Confezione: 035768492

Descrizione: 5 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie

Confezione: 035768415

Descrizione: 100 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg

Confezione: 035768478

Descrizione: 100 compresse rivestite con film in contenitore da 20 mg

Confezione: 035768454

Descrizione: 100 compresse rivestite con film in contenitore da 15 mg

Confezione: 035768441

Descrizione: 200 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg

Confezione: 035768439

Descrizione: 100 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg

Confezione: 035768427

Descrizione: 200 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg

Confezione: 035768403

Descrizione: 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg

Confezione: 035768391

Descrizione: 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg

Confezione: 035768389

Descrizione: 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg

Confezione: 035768377

Descrizione: 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg

Confezione: 035768365

Descrizione: 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg

Confezione: 035768353

Descrizione: 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg

Confezione: 035768290

Descrizione: 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg

Confezione: 035768237

Descrizione: 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg

Confezione: 035768288

Descrizione: 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg

Confezione: 035768225

Descrizione: 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg

Confezione: 035768338

Descrizione: 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg

Confezione: 035768276

Descrizione: 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg

Confezione: 035768213

Descrizione: 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg

Confezione: 035768326

Descrizione: 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg

Confezione: 035768264

Descrizione: 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg

Confezione: 035768201

Descrizione: 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg

Confezione: 035768302

Descrizione: 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg

Confezione: 035768249

Descrizione: 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg

Confezione: 035768187

Descrizione: 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg

Confezione: 035768175

Descrizione: 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg

Confezione: 035768124

Descrizione: 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg

Confezione: 035768100

Descrizione: 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg

Confezione: 035768086

Descrizione: 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg

Confezione: 035768314

Descrizione: 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg

Confezione: 035768252

Descrizione: 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg

Confezione: 035768199

Descrizione: 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg

Confezione: 035768062

Descrizione: 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg

Confezione: 035768163

Descrizione: 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg

Confezione: 035768047

Descrizione: 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg

Confezione: 035768340

Descrizione: 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg

Confezione: 035768151

Descrizione: 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg

Confezione: 035768148

Descrizione: 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg

Confezione: 035768136

Descrizione: 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg

Confezione: 035768112

Descrizione: 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg

Confezione: 035768098

Descrizione: 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg

Confezione: 035768074

Descrizione: 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg

Confezione: 035768050

Descrizione: 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg

Confezione: 035768035

Descrizione: 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg

Confezione: 035768023

Descrizione: 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg

Confezione: 035768011

Descrizione: 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A06170

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ethyol».

Estratto determina V&A n. 1481 del 28 luglio 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Pinnacle Biologics B.V. con sede legale in Opperetteweg, 7, 1323VJ – Almere - Olanda (NL)

Medicinale ETHYOL

Confezioni:

AIC n. 030725016 - 3 flaconi 500 mg

AIC n. 030725028 - liofilizzato per uso iniettabile 5 flaconi 375 mg

alla società:

Clinigen Healthcare Limited con sede legale in Pitcairn House, Crown Square, First Avenue, Burton-On-Trent, Staffordshire DE14 2WW - Gran Bretagna (GB)

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06171

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fidazol».

Estratto determina V&A n. 1482 del 28 luglio 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Fidia Farmaceutici S.p.A., con sede in via Ponte della Fabbrica, 3/A, Abano Terme, Padova, con codice fiscale 00204260285.

Medicinale FIDAZOL

Confezioni:

AIC n. 039114018 - "20 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

AIC n. 039114020 - "20 mg compresse gastroresistenti" 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

AIC n. 039114032 - "20 mg compresse gastroresistenti" 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

AIC n. 039114044 - "20 mg compresse gastroresistenti" 60 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

AIC n. 039114057 - "40 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

AIC n. 039114069 - "40 mg compresse gastroresistenti" 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

AIC n. 039114071 - "40 mg compresse gastroresistenti" 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

AIC n. 039114083 - "40 mg compresse gastroresistenti" 60 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL

alla società:

Epifarma S.r.l., con sede in via S. Rocco, 6, Episcopia, Potenza, con codice fiscale 01135800769.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06172

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Approvazione dell'aggiornamento delle perimetrazioni e della classificazione, in termini di pericolosità idraulica, delle aree del territorio del comune di Prata di Pordenone.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Progetto di prima variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza», con decreto segretariale n. 28 del 3 luglio 2015, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni e della classificazione, in termini di pericolosità idraulica, delle aree del territorio del comune di Prata di Pordenone rappresentate nelle tavv. 34, 46 ,55 e 56 del PAIL.

Sarà cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve

15A06359

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Aggiornamento del Progetto di Piano P.A.I. già approvato per il territorio comunale di Nardò in ottemperanza alla Sentenza TSAP n. 127/09.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, con deliberazione n. 54 del 29 luglio 2015 ha aggiornato il Progetto di Piano P.A.I. già approvato per il territorio comunale di Nardò in ottemperanza alla Sentenza TSAP n. 127/09.

L'aggiornamento del Progetto di Piano e la riconferma delle relative Misure di Salvaguardia (N.T.A.) sono in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it

15A06383

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Determinazioni conclusive delle conferenze dei servizi di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e successive modifiche e integrazioni per l'approvazione dell'intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque per le aree IRF, PCA e SEA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, ubicato nei comuni di Taranto e Statte.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000169 - del 6 agosto 2015, si è provveduto all'emanazione delle detelininazioni conclusive delle Conferenze dei Servizi di cui all'art.1, comma 9, del decreto-legge n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e s.m.i. per l'approvazione dell'intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque per le aree IRF, PCA e SEA come previsto dalle prescrizioni n. 4, 16h)-70c, UA7 e UA10 del decreto di riesame dell'AIA n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012 e del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 per lo stabilimento siderurgico ILVA s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, identificata dal codice fiscale 11435690158 con sede legale in Viale Certosa, n. 249 - 20151 (MI), ubicato nei Comuni di Taranto e Statte.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

15A06384

Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Solvay Chimica Italia S.p.A. e della società Inovyn Produzione Italia S.r.l. sito nel comune di Rosignano Marittimo.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000177 - del 7 agosto 2015, si è provveduto al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Solvay Chimica Italia spa identificata dal codice fiscale 00104340492 con sede legale in via Piave, 6 - 57016 Rosignano Marittimo (LI) e alla società INOVYN Produzione Italia srl identificata dal codice fiscale 08578190962 con sede legale in via Piave, 6 - 57016 Rosignano Marittimo (LI) , per l'esercizio dell'impianto ubicato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

15A06385

MINISTERO DELL'INTERNO

Richiesta per la concessione, nell'anno 2015, di una anticipazione di liquidità agli enti locali commissariati, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In data 14 agosto 2015 il Ministero dell'interno ha emanato il decreto che disciplina le modalità che gli enti locali, i quali alla data del 20 giugno 2015 risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di 18 mesi, dovranno osservare per formulare la richiesta di concessione, nell'anno 2015, dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Il testo integrale del decreto è pubblicato interamente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione centrale della Finanza locale: http://finanzalocale.interno.it/index.html nella sezione «Le circolari e i decreti» selezionando la voce «Decreto del 14 agosto 2015 - Richiesta per la concessione, nell'anno 2015, di una anticipazione di liquidità agli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000».

15A06481

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 217 del 1° aprile 2015 concernente la registrazione, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Vectra Felis».

Nell'estratto del provvedimento n. 217 del 1° aprile 2015, relativo alla registrazione, mediante procedura centralizzata, del medicinale per uso veterinario «Vectra Felis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 101 del 4 maggio 2015,

alla voce:

Confezioni autorizzate	NIN	Procedura EU
24 applicatori spot-on gatti	104777077	EU/2/14/165/006

è da intendersi:

Confezioni autorizzate	NIN	Procedura EU
24 applicatori spot-on gatti	104777077	EU/2/14/165/007

15A06373

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Metacam».

Provvedimento n. 533 del 29 luglio 2015

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica Gmbh - Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Specialità medicinale: METACAM.

Confezioni autorizzate:

40 mg/ml soluzione iniettabile bovini e cavalli flacone 50 ml - 104378498 - EU/2/97/004/050;

40 mg/ml soluzione iniettabile bovini e cavalli flacone 100 ml - 104378500 - EU/2/97/004/051;

40 mg/ml soluzione iniettabile bovini e cavalli 12 flaconi 50 ml - 104378512 - EU/2/97/004/052;

40 mg/ml soluzione iniettabile bovini e cavalli 12 flaconi 100 ml - 104378524 - EU/2/97/004/053.

Regime di dispensazione:

da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione UE.

15A06374

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiproline» 2,5 mg/ml soluzione spray per uso topico per cani e gatti.

Estratto del provvedimento n. 517 del 24 luglio 2015

Medicinale veterinario: FIPROLINE - 2,5 mg/ml soluzione spray per uso topico per cani e gatti (A.I.C. n.104057).

Titolare A.I.C.: Alfamed 13ème rue LID - 06517 Carros Cedex - France (FR).

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: UK/V/0305/001/IB/006.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario da «FIPROLINE 2,5 mg/ml soluzione spray per uso topico per cani e gatti» a «FIPRALONE 2,5 mg/ml soluzione spray per uso topico per cani e gatti». La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 1 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

1. Denominazione del medicinale veterinario:

FIPRALONE 2,5 mg/ml soluzione spray per uso topico per cani e gatti;

Fiproline 2,5 mg/ml cutaneous spray, solution for cats and dogs (UK);

Exil Fipralone 2,5 mg/ml cutaneous spray, solution for cats and dogs (NL);

Fipromedic 2,5 mg/ml cutaneous spray, solution for cats and dogs (FR).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A06375

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «PRID delta 1.55 g sistema a rilascio intra-vaginale per bovini».

Estratto del provvedimento n. 504 del 22 luglio 2015

Medicinale veterinario PRID delta 1.55 g sistema a rilascio intravaginale per bovini.

Confezioni (A.I.C. n. 104210).

Titolare A.I.C.:

Ceva Salute Animale S.p.a. con sede in viale Colleoni n. 15, 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: FR/V/0215/001/IB/007.

Si autorizza l'aggiunta di una nuova confezione:

Scatola contenente 100 sacchetti da 1 dispositivo - A.I.C. n. 104210036.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni delle etichette e del Foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto:

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario.

Materiale del confezionamento primario:

sacchetto contenente un dispositivo triangolare o rettangolare in poliestere/polietilene.

Confezioni:

scatola di cartone contenente 10 sacchetti da 1 dispositivo;

scatola di cartone contenente 25 sacchetti da 1 dispositivo;

scatola di cartone contenente 1 applicatore e 25 sacchetti da 1 dispositivo;

scatola di cartone contenente 50 sacchetti da 1 dispositivo;

scatola di cartone contenente 100 sacchetti da 1 dispositivo;

scatola di cartone contenente 1 applicatore e 50 sacchetti da 1 dispositivo;

scatola in polietilene contenente 50 sacchetti da 1 dispositivo;

scatola in polietilene contenente 1 applicatore e 50 sacchetti da 1 dispositivo;

sacchetto contenente 10 dispositivi.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8. Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio

scatola di cartone contenente 10 sacchetti da 1 dispositivo - A.I.C. n. 104210012;

scatola di cartone contenente 25 sacchetti da 1 dispositivo - A.I.C. n. 104210024;

scatola di cartone contenente 100 sacchetti da 1 dispositivo - A.I.C. n. 104210036.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A06376

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lanflox» 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Estratto del provvedimento n. 510 del 23 luglio 2015

Medicinale veterinario LANFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Confezioni:

- Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104263025
- Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104263013

Titolare A.I.C.: VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L. Les Corts, 23 – 08028 Barcellona - Spagna

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: IE/V/0255/001/IA/006

Decisione di esecuzione della commissione europea "C(2014)6267 final" del 1.09.2014, relativa, nel quadro dell'articolo 34 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari "Baytril soluzione iniettabile 2.5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate", nonché dei medicinali veterinari correlati, contenenti la sostanza attiva "enrofloxacina".

Decisione di esecuzione della commissione europea "C(2014)6268 final" del 1.09.2014, relativa, nel quadro dell'articolo 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari "Baytril soluzione iniettabile 2.5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate", nonché dei medicinali veterinari correlati, contenenti la sostanza attiva "enrofloxacina".

Per effetto delle suddette Decisioni della Commissione Europea, le modifiche principali degli stampati illustrativi riguardano i seguenti punti del RCP:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

4.9 Posologia e via di somministrazione

4.11 Tempi di attesa, che vengono così autorizzati:

Bovini:

Dopo iniezione endovenosa:

Carne e visceri: 5 giorni

Latte: 3 giorni

Dopo iniezione sottocutanea:

Carne e visceri: 12 giorni

Latte: 4 giorni

Suini:

Carne e visceri: 13 giorni

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A06377

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aticain» soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, ovini.

Estratto del provvedimento n. 525 del 27 luglio 2015

Medicinale veterinario ATICAIN, soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, ovini (A.I.C. n. 104723)

Confezioni:

- Flacone da 50 ml (A.I.C. n. 104723010)
- Falcone da 100 ml (A.I.C. n. 104723022)
- Flacone da 250 ml (A.I.C. n. 104723034)

Titolare A.I.C: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l. – via della Libertà, 1 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)

Oggetto del provvedimento: Modifica del regime di dispensazione

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Modifica del regime di dispensazione da:

"Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile"

a:

"Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile".

Per effetto della suddetta variazione, le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati corretti conformemente al Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A06378

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare 6 agosto 2015, n. 59282, concernente: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali».

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015 n. 59282 sono fornite ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2015.

Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all'*iter* di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni nonché indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it".

15A06356

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-190) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.